

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

281^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 20 MAGGIO 1974

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Pag. 13839

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA

Variazioni nella composizione 13839

CONGEDI 13839

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 13839

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (1620); « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modificazioni all'articolo 272 del Codice di

procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva » (1582), di iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis (*Relazione orale*):

BRANCA Pag. 13862
DE CAROLIS, *relatore* 13857
ENDRICH 13865

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 » (1606) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*):

ARNONE 13846
LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici* . . 13849
MADERCHI 13843
MAFFIOLETTI 13840
SAMMARTINO, *relatore* 13847

INTERROGAZIONI

Annunzio 13867
Da svolgere in Commissione 13870

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 13840, 13867
NENCIONI 13839, 13867
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13867

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Vernaschi per giorni 3.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria il senatore Bergamasco, in sostituzione del senatore Brosio.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SANTALCO, MARTINELLI e SANTI. — « Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, mo-

dificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 » (1648);

VALITUTTI. — « Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali » (1649).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 15 maggio 1974 — Documento IV, n. 117 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Per lo svolgimento di una interrogazione

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, ho presentato insieme ad altri colleghi del mio Gruppo l'interrogazione 3-1151 e chiedo che venga ad essa riconosciuto carattere d'urgenza.

Se permette, signor Presidente, brevemente espongo: è giunta notizia che a Genova la corte d'assise d'appello ha concesso la libertà provvisoria ai membri della banda « XXII Ottobre » che, come tutti ricorderete, furono condannati a varie pene, compreso l'ergastolo per i principali autori di quegli efferati delitti. Ebbene, è stata concessa la libertà provvisoria con il nulla-osta per l'espatrio. La corte d'assise d'appello non era competente a giudicare poichè la legge sulla riforma delle corti d'assise, se non sbaglio dell'ottobre 1951, stabilì in modo preciso che la corte d'assise era competente a conosce-

re delle eventuali libertà provvisorie solo in sessione e nel caso che la corte non fosse in sessione la legge attribuiva precisa competenza alla sezione istruttoria che, come tutti sapete, è formata da magistrati presso la corte d'appello civile delle varie sedi giudiziarie.

È strano che si sia voluta convocare apposta la corte d'assise d'appello — convocazione non prevista dalla legge — per un fatto che non può essere attribuito alla competenza della corte d'assise. Per questa violazione veramente delle più elementari norme di legge per uno squallido fatto che non ha precedenti così specifici nella storia della Repubblica italiana e data la concessione del nulla-osta per l'espatrio — di cui certo non è competente la corte d'assise se non previ accordi tra la sede giudiziaria e il Governo — data questa squallida situazione che non è comprensibile sotto alcun profilo, chiediamo attraverso questa interrogazione che venga immediatamente il Governo, o durante o a fine seduta, come la Presidenza potrà ottenere, per dare delucidazioni circa il contenuto di eventuali rapporti tra il Governo e la sede giudiziaria, non tanto per la concessione della libertà provvisoria, sulla quale non voglio dire una parola, ma sulla violazione, concordata eventualmente, delle norme di legge sia per quanto concerne l'attribuzione della competenza, sia per quanto concerne il nulla-osta per l'espatrio, per il quale non è certo competente la corte d'assise convocata appositamente e per il quale in questo caso non sarebbe stata competente neanche la sezione istruttoria presso la corte d'appello. Grazie.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, prendo atto della richiesta da lei formulata in questo momento e riconosco il carattere d'urgenza all'interrogazione presentata dal suo Gruppo. Assicuro che la Presidenza prenderà subito contatto con il Governo per vedere se esso potrà venire a rispondere nel corso dell'odierna seduta o al più tardi nella seduta di domani.

N E N C I O N I . La ringrazio, signor Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8** » (1606) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 », già approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giudizio critico che noi diamo su questo disegno di legge parte anzitutto dalla considerazione che quest'insieme di norme, questi cinque articoli, sono accomunati da un vizio di fondo che ricorre anche in altri provvedimenti consimili che riguardano, caso per caso, le strutture amministrative di singoli ministeri e appartiene ad una lunga tradizione negativa del modo come i governi che si sono succeduti hanno visto le questioni della pubblica amministrazione. Mi riferisco cioè al vizio di vedere le questioni interne all'amministrazione, a cominciare dalle questioni dei ruoli del personale, ristrette in una visione chiusa e settoriale, senza subordinarle ad una visione d'insieme; vedendo cioè le questioni di struttura della pubblica amministrazione come un fatto secondario rispetto alle questioni interne e ai problemi del ruolo del personale e non viceversa. Si aggiunga a ciò un'altra osservazione critica più specifica che riguarda questo disegno di legge, che investe il modo di procedere, da parte del Governo, nel presentare come oggetto principale di questo disegno di legge la correzione di un errore materiale, rivelando poi in realtà un fine diverso e introducendo, approfittando di un momento legislativo così modesto, una proposta legislativa di diversa portata e di tutt'altro significato.

Questo modo di procedere è inaccettabile. Infatti il Governo si è presentato dicendo che questo disegno di legge era necessario per correggere un errore che era stato compiuto nella trascrizione di cifre riguardanti il numero delle unità da trasferire alle regioni ai sensi e per gli effetti del decreto presidenziale 15 gennaio 1972 n. 8. Senonchè poi si rivela che questa è l'occasione per provvedere ad una ristrutturazione dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici. Noi non possiamo concordare con un siffatto modo di procedere, che introduce modificazioni all'assetto del Ministero dei lavori pubblici in un modo strumentale e disorganico. Anche i problemi della funzionalità del servizio escavazione porti sono usati in modo da consentire una azione incidente sul complesso dei ruoli del Ministero stesso. E tutto ciò è aggravato dal fatto che di fronte al Senato, il 30 di questo mese, il Governo stesso si presenta con una proposta legislativa che contiene una richiesta di delega per provvedere al riordino dei ministeri, compreso il Ministero dei lavori pubblici; una delega molto ampia che investe problemi assai gravi, proprio perchè molto ampia e tra l'altro sfornita di criteri direttivi precisi che riguardino la pubblica amministrazione, investendo un corretto rapporto con il Parlamento in ordine alla funzione legislativa, alla competenza primaria del Parlamento in tema di organizzazione dei pubblici uffici. In particolare ciò sollecita una critica ancor più severa per quanto riguarda la presentazione nello stesso tempo di un provvedimento di questo tipo. Dobbiamo sottolineare che questi aspetti contraddittori sono aggravati dal fatto che la richiesta di delega legislativa viene motivata con l'urgenza tra l'altro di provvedere ad un'organica ristrutturazione dei ruoli organici dei ministeri nel loro complesso e una delle motivazioni addotte a sostegno di questa richiesta di delega riguarda — guarda caso, direi — proprio il pericolo che i singoli ministri provvedano con atti particolari, con atti che abbiano una visione settoriale delle singole amministrazioni; fatto negativo, senza dubbio, ma che poi si verifica puntualmente proprio per volontà espressa del Ministero, dei singoli ministri, del Governo.

In difetto di una visione globale del riordino dei ministeri i provvedimenti settoriali sono più che mai negativi. Ciò è già accaduto del resto per altre amministrazioni ed è questa una visione angusta che non permette di avere un quadro coerente dei problemi dell'amministrazione pubblica: si vedono le questioni in modo racchiuso nei singoli servizi, nell'ambito di ciascun ministero. In particolare domandiamo non solo a che cosa serve una delega così ampia, motivata nel modo che ho detto, se poi, amministrazione per amministrazione, si va avanti con provvedimenti settoriali, ma a che serve la delega, come si giustifica una requisizione di un potere del Parlamento in tema di organizzazione dei pubblici uffici, come si sostengono le argomentazioni in appoggio a questa richiesta, se poi si va avanti nel modo in cui si va avanti, per esempio, con questo disegno di legge?

Di fronte a queste contraddizioni e a questi fatti negativi abbiamo chiesto che il disegno di legge fosse discusso in Aula perchè ciascuna forza politica assumesse le proprie responsabilità di fronte ad un uso, che noi consideriamo non corretto, dei criteri e degli indirizzi che devono sovrintendere la pubblica amministrazione. Si aggiunga che la negatività di questo disegno di legge si palesa ancor più evidente anche per il mancato uso dei criteri di mobilità interna alle singole amministrazioni da un ministero all'altro, per esempio, per quanto riguarda l'esigenza di copertura dei ruoli, e questo deriva dalla mancanza di una visione d'insieme dei problemi della pubblica amministrazione.

Si vede ancor più come non è possibile guardare alle esigenze di un singolo ministero senza avere riguardo all'insieme dei ministeri tanto che la delega richiesta dal Governo prevede al punto 1) dell'articolo 2 — cito il disegno di legge n. 114 che verrà all'esame del Senato il 30 maggio — proprio la riorganizzazione dei settori amministrativi con possibilità di trasferimenti interni da un ministero all'altro, in relazione all'ulteriore decentramento di servizi nell'ambito di ciascun ministero. Si noti che lo stesso provvedimento di legge 114 prevede il conferimento di ulteriori poteri alle regioni ed anche un eser-

cizio ampio della delega da parte dello Stato di funzioni statali alle regioni stesse in modo da rendere più organico l'intervento delle regioni nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 e per rendere effettivo un maggior decentramento delle funzioni statali.

Di fronte a queste prospettive che sono affermate dal Governo con le proprie proposte, domandiamo, proprio nel caso dell'Amministrazione dei lavori pubblici, quali compiti residuano all'apparato centrale soprattutto ove si debbano decentrare ulteriori poteri alle regioni, conferire ad esse nuovi strumenti di intervento anche con la delega di funzioni statali. Quali compiti residuano, di fronte ad una prospettiva di decentramento di poteri alle regioni, al Ministero dei lavori pubblici? È questa la verifica che bisognava fare prima di provvedere al ritocco dei ruoli, una verifica che non può essere compiuta guardando l'amministrazione in modo isolato, ma avendo riguardo ad un quadro di insieme.

È inaccettabile quindi che a distanza di pochi giorni qui al Senato ci venga proposto un disegno di legge, con l'impianto che ha questo provvedimento tenendo conto tra l'altro che la proposta di legge 114 riguarda anche l'organizzazione dei servizi dello Stato relativi alla produzione di beni e servizi e la possibilità di organizzare aziende statali in questi campi. Così l'articolo 5 del disegno di legge 114, mentre l'articolo 7, sempre dello stesso disegno di legge, specificatamente riguarda la delega al Governo per attuare la revisione dei ruoli organici di tutti i ministeri. È quindi inaccettabile sul piano del metodo, sul piano della produttività complessiva, un atto legislativo di questo genere, un provvedimento che riguarda una singola amministrazione e che, sotto il pretesto di correggere un errore materiale, mira alla ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, senza alcun legame con le esigenze reali, mentre poi lo stesso Governo mette in discussione l'utilità di un'Amministrazione dei lavori pubblici centralizzata e prevede non solo un ulteriore decentramento di poteri alle regioni, ma pone nelle proprie dichiarazioni pro-

grammatiche il problema di un uso generalizzato delle concessioni per far ricorso a strumenti speciali di spesa per attivizzare il settore dei lavori pubblici. A cosa deve servire l'amministrazione centrale, per quali oggetti ed in quale quadro, anche ai fini di una utilizzazione migliore del personale, tenendo conto delle esigenze di mobilità del personale stesso all'interno dell'amministrazione nel suo complesso, in una visione complessiva del riordino di questi ministeri necessario per un decentramento di funzioni alle regioni e per un decentramento degli stessi servizi statali? Questa era la visione in cui bisognava collocare un provvedimento del genere e queste le verifiche che occorreva compiere.

Ecco quindi le motivazioni, che riguardano anche il merito, e la spiegazione del perchè il nostro atteggiamento si è fatto più severo durante l'iter di questo disegno di legge. Infatti sono maturate proposte legislative ed accaduti fatti che hanno accentuato in noi la convinzione che un siffatto modo di procedere è del tutto negativo.

Bisogna quindi effettuare la ristrutturazione dei ruoli ed esaminare i problemi riguardanti l'assetto interno di ciascun ministero in un ambito organico. È perciò gravemente negativo il fatto che questa proposta ci venga presentata con questa formulazione e quindi la nostra critica si esprime più severamente perchè in questi ultimi mesi un tale modo di procedere si è palesato anche in altri campi e si rivela ancora più contraddittorio nell'imminenza del fatto che il Senato è chiamato a discutere una richiesta di delega legislativa così ampia come quella che ho ricordato.

Che fondamento ha proporsi di requisire un potere legislativo in una materia di competenza primaria del Parlamento come quella dell'organizzazione dei pubblici uffici, se poi si cade in così palesi ed evidenti contraddizioni, andando ad incidere sul fondamento stesso delle argomentazioni che il Governo in altro campo e in altre sede presenta per sostenere una linea legislativa diversa? Ognuno deve assumere le proprie responsabilità. L'onorevole Ministro in particolare ci deve

dare le sue spiegazioni che in Commissione non hanno convinto. Il Governo nel suo complesso deve renderci conto di un uso non corretto dei propri indirizzi in materia di pubblica amministrazione e questo ci convince della giustezza della posizione da noi assunta in Commissione per accentuare un giudizio negativo sul disegno di legge all'esame del Senato.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maderchi. Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando è preceduto da una storia insolita e per certi versi preoccupante; un provvedimento dal senso oscuro, assegnato in maniera strana alla nostra Commissione in sede deliberante proprio nell'imminenza della campagna per il *referendum*, presentato con una fretta enorme perchè fosse approvato rapidamente e alla chetichella, senza alcuna modifica, come ci disse l'onorevole Ministro respingendo una nostra proposta di approfondire questa intricata materia anche, eventualmente, attraverso la nomina di un sottocomitato. Successivamente, per la nostra posizione intransigente che non accettò questo metodo di affrontare i problemi dell'assetto interno del Ministero dei lavori pubblici, il provvedimento venne iscritto all'ordine del giorno e presentato nel documento proposto dall'ultima conferenza dei capigruppo sotto mentite spoglie. Infatti è stato indicato come passaggio alle regioni del personale del Genio civile, il che è soltanto una parte della verità, mentre si sarebbe potuto indicare ad esempio come autorizzazione a bandire concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici a termini abbreviati ed in deroga alle recenti disposizioni.

In effetti si tratta di un provvedimento che, come ha già sottolineato il senatore Maffioletti, non può tranquillizzare quest'Aula. In un incontro avuto con il Ministro dei lavori pubblici sentii sostenere che si trattava della correzione di un errore materiale nel quale si sarebbe incorsi nel preparare il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del

15 gennaio 1972. Un errore materiale va certamente corretto, visto che al Ministero dei lavori pubblici non si accorsero di aver fornito delle cifre erronee, ma il fatto singolare è che si sia provveduto dopo due anni e mezzo. Non voglio esprimere ora giudizi che potrebbero essere molto severi su questa circostanza che si commenta da sola; desidero solo esprimere l'auspicio che la stessa cosa non si ripeta quando si penserà di trattare, anzichè questioni di personale, magari le concessioni, alle quali faceva riferimento il senatore Maffioletti, per lavori di pubblica utilità indifferibili ed urgenti da affidarsi ad imprese private.

Quando in Commissione ponevo questi problemi e mi dimostravo scettico sulla possibilità di considerare tutto ciò come semplice errore, qualche collega mi disse che tutti possono sbagliare. Certo ognuno di noi è soggetto all'errore, ma come mai è potuto accadere che il Parlamento italiano tutto insieme e il Governo commettessero questo errore? Quanti esami sono stati compiuti sia in Commissione che in Aula prima che il Presidente della Repubblica emanasse il decreto n. 8 del 1972?! Certo oggi, allo stato dei fatti, dobbiamo riconoscere che abbiamo sbagliato tutti e io, per parte mia, riconosco di aver sbagliato accettando per buone le tabelle che il Ministero ci ha fornito perchè, per ammissione dello stesso Ministro, che, guarda caso, è lo stesso Ministro che ci ha fornito la documentazione, quelle tabelle erano sbagliate e oggi bisogna correggerle. Però a chi chiede di poter analizzare fino in fondo quali implicazioni comporta questo provvedimento, a chi chiede di poter assolvere il proprio dovere con scrupolo per impedire il ripetersi di altri errori, a chi dichiara di non essere disposto a concedere altra fiducia alle dichiarazioni ministeriali che sempre, assieme a quelle dei relatori (tranne che in questo caso, dobbiamo riconoscerlo, perchè il relatore in questo caso avanza delle riserve e delle preoccupazioni ed esprime infine un auspicio) affermano che tutto va bene, a chi avanza tali giuste richieste il Ministro risponde che si tratta solo di perdita di tempo, che tali proposte vanno considerate come

inutili e che comunque il Governo pretende che il provvedimento venga approvato così come ci è pervenuto dalla Camera, senza alcuna modifica.

Ma chi ci può assicurare, onorevole Ministro, che fra due anni e mezzo non venga un ministro dei lavori pubblici, che magari sarà la stessa persona. . .

L A U R I C E L L A, *Ministro dei lavori pubblici*. Spero di no.

M A D E R C H I. Io glielo auguro. Personalmente, lei lo sa, non ho nulla contro di lei. Chi ci assicura, dicevo, che fra qualche tempo la stessa persona che oggi dichiara di aver sbagliato due anni fa, quando era componente di un altro Gabinetto, non ci proponga di prendere un altro provvedimento che modifichi quello che in questo momento stiamo discutendo?

Però, onorevole Ministro, se si tratta veramente di un errore, perchè il provvedimento consta di parecchi articoli e non si limita invece al primo, che corregge l'errore materiale nel quale si è incorsi? All'articolo 1 fa seguito invece un articolo 2, che non ha niente a che fare con gli errori della tabella. Con l'articolo 2 si trasferiscono alle regioni gli ufficiali e i sorveglianti idraulici perchè, come ci dice l'onorevole relatore, la materia è stata trasferita alle regioni. Ma quando questa materia è stata trasferita alle regioni il personale non è stato trasferito? Chi doveva provvedere perchè non lo ha fatto? Si è commesso un errore di omissione anche in questo caso? Cosa è successo? Non ci viene spiegato; ci viene detto che adesso anche questo personale verrà trasferito, ma dopo quanto tempo ci si accorge che il personale addetto alla sorveglianza idraulica non è stato trasferito assieme alle funzioni?!

Quando si è provveduto a trasferire questa materia alle regioni, il Governo certamente dette tutte le assicurazioni possibili sulla regolarità dell'atto e certamente chiese l'approvazione del provvedimento così come era nel testo governativo. Ora invece ci si accorge che ci si è dimenticati del trasferimento del personale. Io mi domando come pos-

sa essere accettabile un metodo di lavoro di questo tipo, come un governo non si vergogni di ammettere di aver commesso errori così macroscopici, di aver dimenticato e confuso una cosa con l'altra.

Chi è che prepara questi provvedimenti, chi è che se ne assume la responsabilità politica? Errori, omissioni, sviste sembra che debbano essere considerati fatti normali, almeno per l'Amministrazione dei lavori pubblici, anche negli atti più solenni, e il decreto del Presidente della Repubblica credo che sia uno di questi.

Passando all'esame dei successivi articoli, 3, 4, 5, ci accorgiamo che queste giustificazioni dell'errore materiale o dell'omissione non reggono più perchè con gli articoli 3, 4 e 5, con proposizioni abbastanza complesse dal punto di vista letterale, di fatto si consente al Ministro dei lavori pubblici di rimanere per proprio conto, al di fuori del Parlamento e del concerto con gli altri ministeri, l'intero organico del proprio dicastero, di trattenere ancora in servizio chi sarebbe dovuto andare alle regioni e di assumere chi non è riuscito a trovare una regione che lo assumesse. Questa è la verità; e tutto ciò in funzione di che cosa, per raggiungere quale fine, per far fronte a quali compiti? Non è spiegato. Lo stesso onorevole relatore, che si è sforzato di presentare il provvedimento in maniera intelligibile, non è in grado di dirci come mai e perchè. Tutto ciò serve per far fronte a vecchi compiti assegnati al Ministero dei lavori pubblici? Non credo che per questo ci sia bisogno di modificare alcunché. Allora lo si fa in vista delle nuove future attribuzioni? In tal caso ne vorremmo parlare un po' approfonditamente e avremmo gradito che il Ministro avesse accettato la nostra proposta di un'apposita riunione per discutere tutta questa materia ed incominciare a capire su quale strada si orientava l'attività del Ministro. Egli però non ha acconsentito alla nostra proposta ed ha stabilito che questo disegno di legge debba essere approvato così come è.

Considerando questi tre articoli, che non hanno nulla a che fare con i motivi addotti a giustificazione del provvedimento, vorrei

chiedere come mai all'articolo 5 tra il personale da assumere viene inserito anche quello da destinare al servizio escavazione porti che è, come è noto, un servizio inefficiente per mancanza di attrezzature tecniche tanto che i porti italiani sono ormai tutti insabbiati. Non ci sono macchine capaci di dragare i fondali; in tutto abbiamo 4 vecchissime draghe che non riescono a prelevare il materiale solido a pochi palmi sotto il pelo dell'acqua. A che cosa serve questo personale se non ci sono i mezzi effossori a cui destinarlo? Il Parlamento dovrebbe approvare un'operazione di tale genere, fidando sulla parola del Ministro che però, purtroppo, si è dimostrata fallace almeno la volta precedente. Non possiamo, onorevole Lauricella, aderire a questa sua richiesta: troppe volte abbiamo dato fiducia e che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto provvedimenti sbagliati come questo decreto del Presidente della Repubblica, che adesso si vuole correggere aggiungendo anche altre norme non sappiamo quanto giuste che riguardano il personale del Ministero dei lavori pubblici; abbiamo ottenuto provvedimenti senza senso, come quello con il quale alla fine dell'anno si prolungò per un anno ancora l'attesa del personale degli enti edilizi messi in liquidazione per conoscere quale sorte è loro riservata, dove sarà destinato, che cosa andrà a fare, mettendo circa 3.000 funzionari in una specie di cella refrigerante ad aspettare in ibernazione. E intanto questi lavoratori sono costretti ad andare tutti i giorni in ufficio per poter ricevere uno stipendio che si sa non guadagnato e che li umilia di fronte all'opinione pubblica del paese. Il personale degli enti edilizi che devono essere liquidati vede la propria sorte resa ancora più incerta da questo modo di procedere del Ministero dei lavori pubblici che manca di un punto fermo, che assume provvedimenti alla spicciolata che stravolgono i ruoli del Ministero: provvedimenti tutti presi, diremmo, sulla base della buona fede ma che si sono sempre rivelati come provvedimenti non utili ed assunti senza una precisa conoscenza della situazione di fatto.

Voglio ricordare che, quando la maggioranza governativa approvò il provvedimento che

assegna ai comitati di liquidazione anche il compito di portare a termine i programmi edilizi approvati e noi comunisti facemmo notare che tali programmi erano del tutto ignorati dal Parlamento, chiedemmo che ci si desse la documentazione necessaria e chiedemmo di conoscere ente per ente, con la distinzione dei lavori in corso, di quelli già appaltati e di quelli da appaltare, le somme relative a tali programmi e quindi all'intera operazione che si andava a compiere con il disegno di legge che si esaminava.

Ci fu risposto che tutto era in ordine, che tutto era a posto, che tutto era limpido, ma i conti non ci vennero presentati. A tabelle il Ministero dei lavori pubblici si vede che non va molto forte!

Allora abbiamo richiesto, con una nostra interrogazione, di avere finalmente per iscritto dall'onorevole Ministro tali cifre, tali dati, quella documentazione che risultava indispensabile per un parlamentare che volesse dare un voto a ragion veduta.

L'onorevole Ministro, a sei mesi di distanza, non ha ancora trovato il tempo, non ha ancora avuto l'amabilità di farci conoscere quelle cifre che — mi sia consentita questa affermazione — nessuno, neanche lui, conosceva allora e conosce oggi, altrimenti, onorevole Presidente, la mia interrogazione avrebbe avuto una risposta.

Ora noi dovremmo chiudere gli occhi, fidarci completamente delle affermazioni che vengono fatte e dare completa carta bianca al Ministro dei lavori pubblici perchè sistemi il suo dicastero secondo un disegno che potrà essere anche giustissimo ma che nessuno di noi conosce.

Ma lo stesso relatore, di fronte a questa situazione, rimane perplesso, tant'è vero che scrive alla fine della sua relazione: « Onorevoli colleghi, nell'invitarvi ad approvare il disegno di legge, non tacerò, ed anzi ne faccio oggetto di formale ed espresso invito al Governo, l'esigenza di accelerare il più possibile i tempi del processo di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici » — che non conosce neanche l'onorevole relatore — « al fine di evitare che alcuni obiettivi preminenti possano venire vanificati da provvedimenti non perfettamente conformi ad

un'azione riformatrice, lineare ed organica, nel cui contesto un corretto rapporto dialettico tra Stato e regioni rappresenta un momento altamente qualificante». E noi, onorevole Presidente, non possiamo far altro che sottoscrivere questa preoccupazione, se non altro per l'esperienza amara che abbiamo compiuto in questi ultimi tempi con la applicazione della legge per la casa, con la esperienza amaramente compiuta sui problemi della politica urbanistica che sono stati tutti quanti elusi, evitati, per cui tutto venne lasciato o come stava prima o ebbe la soluzione che il caso proponeva, che la improvvisazione del momento suggeriva, senza impegni seri, studiati, capaci di dare una risposta alle esigenze concrete che salgono dal paese.

Per tutto questo, onorevole Presidente, al provvedimento in esame, che certamente servirà all'onorevole Ministro, ma che noi non siamo certi serva anche alle esigenze del paese, siamo costretti a dire di no, soprattutto perchè non si è voluto discuterne fino in fondo l'intima essenza, soprattutto perchè è stato dichiarato che doveva essere approvato così come era pervenuto dalla Camera dei deputati. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arnone. Ne ha facoltà.

A R N O N E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi spiace di aver sentito dal senatore Maderchi che abbiamo dinanzi a noi un provvedimento di colore oscuro, come se si trattasse del tentativo di un colpo di mano tramato in spregho alla Costituzione. Eppure, a parte il fatto che la 1ª Commissione permanente (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ed anche la 5ª Commissione permanente (programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) in data 9 aprile ultimo scorso si sono dichiarate favorevoli al disegno di legge in esame, mi limiterò a dire che questo provvedimento muove dall'esigenza di definire meglio alcuni

punti del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 8, la cui applicazione ha determinato non lievi perplessità in ordine all'armonia auspicabile che deve regolare i rapporti, le strutture, le competenze dell'amministrazione centrale e di quella regionale.

Tralasciando, pertanto, il contenuto dell'articolo 1, inteso a correggere l'errore materiale contenuto nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica che riporta erroneamente nella parte seconda e terza il numero di unità relativo al ruolo degli assistenti radiotecnici e marconisti scambiandolo con quello dei coadiutori, il disegno di legge in discussione regolarizza il trasferimento alle regioni degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici preposti al servizio di bonifica e ciò proprio in ossequio doveroso al principio informatore del citato decreto presidenziale.

Ma la parte che ha mosso qualche parlamentare ad esprimere riserve o diniego all'approvazione di questo disegno di legge è quella relativa agli articoli 4 e 5. Detti articoli prendono atto della necessità di formulare in modo più chiaro e più rispondente alle obiettive esigenze del Ministero dei lavori pubblici il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8, il quale prevede la riduzione del ruolo organico dell'amministrazione pari al contingente di personale trasferito alle regioni.

Da che cosa è dipesa la scarsa chiarezza della precedente formulazione? È dipesa dal fatto che alle regioni è stato trasferito personale che era collocato anche nel ruolo in soprannumero. Ecco dunque che occorre specificare che la indisponibilità dei posti ministeriali in relazione ai trasferimenti alle regioni deve essere commisurata soltanto al numero del personale in organico, escluso cioè quello in soprannumero. Non solo, ma occorre anche adeguare la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 alla reale situazione esistente negli uffici dell'amministrazione al momento della sua entrata in vigore. Ma proprio in riferimento a quel momento la tabella

predisposta non rifletteva più la situazione reale, giacchè erano intervenute numerose variazioni a causa di collocamenti a riposo e soprattutto a causa dell'esodo volontario richiesto ai sensi della legge n. 336 a favore dei combattenti. Queste accertate vacanze hanno prodotto inevitabilmente una certa diminuzione della capacità di funzionamento dell'amministrazione centrale, la quale col presente provvedimento chiede, appunto, di essere autorizzata a bandire concorsi a termini abbreviati per l'assunzione di personale. Poichè quindi ritengo sufficientemente motivate le considerazioni che hanno spinto i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro a presentare questo disegno di legge, dichiaro sin da ora, anche a nome del Gruppo socialista, che voterò a favore del provvedimento, anche sulla base della consapevolezza che, se giustamente abbiamo riconosciuto alle regioni validità di struttura e di contenuti, ciò non comporta nelle nostre intenzioni il disconoscimento della indispensabile funzione dell'amministrazione centrale, alla quale pertanto, con doveroso senso di responsabilità, non dobbiamo lesinare gli strumenti utili a migliorare i suoi servizi e a rendere sempre più efficace il suo operato.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A M M A R T I N O, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame era stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 1973. La competente Commissione lavori pubblici ne iniziò l'esame il 6 febbraio del 1974 e nel corso della stessa seduta deliberò di farne approfondire gli aspetti fondamentali da un Comitato ristretto, al Senato si direbbe da una Sottocommissione. Nella seduta del 20 febbraio 1974 la Commissione stessa, riunita sempre in sede referente, approvò l'operato del Comitato ristretto che si era premurato di considerare opportuni gli emendamenti di natura essenzialmente tecnica agli articoli 4 e 5 del disegno di legge presentati da deputati di parte comunista.

La Commissione fu peraltro unanime nel proporre che l'esame del disegno di legge le venisse deferito in sede legislativa. Il provvedimento venne poi approvato nel testo che oggi è sottoposto al nostro esame nella seduta del 28 marzo 1974 dalla stessa Commissione permanente, riunita in sede legislativa. Potrà sembrare superflua la premessa che ho ritenuto di fare al mio intervento, citando le varie fasi di esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ma se il laborioso e certamente responsabile esame dei colleghi della Camera è noto ai senatori dell'8ª Commissione permanente esso può non esserlo sufficientemente per i senatori estranei alla nostra Commissione che comunque dovranno esprimere il loro voto al disegno di legge ed è giusto che essi lo esprimano dopo aver conosciuto in ogni dettaglio l'iter niente affatto affrettato che il provvedimento ha percorso prima di giungere in quest'Aula.

Debbo ancora ricordare che il disegno di legge stesso è stato per due volte al vaglio della nostra 8ª Commissione lavori pubblici e comunicazioni; la prima volta ci fermammo in posizione interlocutoria per la richiesta espressa dal Gruppo comunista che fosse presente il signor ministro Lauricella ad esprimere in proposito il pensiero del Governo; la seconda volta, venuto il Ministro a portare la sua esposizione sul tema, sulla portata del provvedimento, sulle ragioni della sua urgenza, lo stesso Gruppo insisteva sui propri rilievi critici riguardanti essenzialmente il carattere, a suo avviso frammentario e parziale, del provvedimento rispetto alla più vasta problematica del trasferimento di funzioni e di personale statali alle regioni a statuto ordinario e il Gruppo dichiarava la propria volontà di rimettere all'Assemblea il disegno di legge per il quale siamo qui stasera.

Cosa si propone questa legge? È stato ora spiegato molto chiaramente dal collega Arnone. In via primaria ed essenziale, essa ha il compito di modificare, di correggere (purtroppo sono cose che meglio sarebbe se non accadessero, ma accadono) un puro errore materiale di trascrizione in cui si era incorso nell'elaborazione della tabella allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ossia del ben noto decreto con cui vengono fissate le norme relative al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonché del personale degli uffici relativi. La tabella in esame indica il contingente di personale dell'amministrazione dei lavori pubblici da trasferire alle regioni a statuto ordinario per essere inquadrato nei ruoli regionali e di conseguenza stralciato dai ruoli del personale dello Stato. Per chi legge quella tabella, appare evidente l'errore materiale di trascrizione nelle parti seconda e terza e precisamente laddove sono indicate le unità dei ruoli degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile e quelle dei ruoli dei coadiutori e meccanografi dell'amministrazione centrale del genio civile. Le cifre del rispettivo personale da trasferire appaiono in quella tabella invertite. È dunque indispensabile correggere il grave errore, il che in termine legislativo più puro equivale a modificare la tabella annessa al su ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 8, limitatamente alle voci di cui ai due ruoli che ho testè citato, assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile da una parte, coadiutori e meccanografi della amministrazione centrale del genio civile dall'altra.

A questo punto si inserisce il fatto nuovo che non ha trovato — e dall'intervento odierno dei colleghi Maffioletti e Maderchi apprendiamo che non trova — d'accordo il Gruppo comunista: l'opportunità, cioè, considerata dal Governo, di cogliere questa sede, questo provvedimento per operare un ulteriore trasferimento di personale alle regioni a statuto ordinario.

Qual è questo personale ancora da trasferire? Gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici preposti al servizio di bonifica. E perchè? Perchè il servizio di bonifica è un'altra materia trasferita dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici alle regioni. Sono in tutto 320 unità di cui 45 quali ufficiali idraulici e 275 sorveglianti idraulici.

Ancora, il disegno di legge si prefigge di sanare una situazione di carenza di persona-

le verificatasi nelle more tra l'elaborazione della tabella e l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica, n. 8, come ha testè ricordato il collega Arnone.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge mi sono sforzato di fornire questa precisazione, ricordando come non può essere mera divagazione filologica l'affermazione del fatto che, mentre si elaborava la tabella e si dava applicazione al decreto presidenziale, si verificavano presso gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici variazioni contingenti di personale in servizio per via ed in conseguenza dei più volte ricordati provvedimenti agevolativi dell'esodo o per effetto delle normali scadenze dei limiti di età od anche in conseguenza del fatto che più volte, nel corso degli ultimi anni, a causa di eventi calamitosi, il Ministero ha dovuto in fretta dislocare unità effettive in servizi di sua spettanza per mansioni straordinarie in località varie del nostro paese. Questa situazione, meglio si dirà queste varie, ripetute situazioni e momenti eccezionali hanno determinato persino un caso limite e cioè che all'atto di dover trasferire il personale dovuto alle regioni in conseguenza del decreto presidenziale n. 8, ossia alla data 1° aprile 1972, l'amministrazione dei lavori pubblici si è trovata persino nella impossibilità di reperire il personale che ha l'obbligo di trasferire alle regioni stesse. In sintesi, per intenderci, si è verificato che la situazione di fatto esistente negli uffici periferici al 1° aprile 1972 non corrispondeva e non ha corrisposto alla dimensione numerica prevista dalla tabella di cui ci stiamo occupando.

Ecco dunque l'articolo 3 del disegno di legge, che prevede in effetti la norma secondo la quale i nuovi organici e gli eventuali contingenti non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario vengano ridotti con decorrenza 1° aprile 1972 nella misura corrispondente alle unità trasferite. Ciò significa contestuale riduzione degli organici del Ministero di pari passo con il trasferimento di personale alle regioni.

L'articolo 4 prevede che nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici è reso indisponibile sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero

un numero di posti corrispondente a quelli del contingente fissato dal decreto presidenziale di cui ci stiamo ricordando, eventualmente non ricoperto, sino ad un massimo di 6.820 unità. Alla eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e alle indicazioni del relativo contingente si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'articolo 5, infine, contempla l'autorizzazione al Ministro di bandire concorsi in relazione ad obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici e fino alla ristrutturazione dei suoi servizi per l'assunzione di personale con un numero corrispondente alle vacanze che si verificheranno nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo. Un'aliquota del personale da assumere sarà riservata al servizio escavazione porti.

Questo è il provvedimento che ci apprestiamo, mi auguro, ad approvare. Non posso tacere un'altra circostanza nel merito e cioè che esso è stato vivamente sollecitato ed è quindi atteso dalle stesse organizzazioni sindacali interessate. A parte infatti la condizione, da tutti sempre riconosciuta, di inefficienza del servizio escavazione porti — e il senatore Maderchi ne ha ripetuta espressa e solenne denuncia — il cui personale, quando non è utilizzato in tutt'altre mansioni, è assolutamente insufficiente, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista degli strumenti operativi, sappiamo bene che il problema del potenziamento di questo servizio va risolto senza ulteriori remore. Dato che il provvedimento al nostro esame ha lo scopo, tra l'altro, di fornire un contributo non trascurabile a questo settore importante dell'economia nazionale qual è appunto la funzionalità dei porti — tema che in ogni sede e in ogni discussione relativa a leggi o stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici e di quello della marina mercantile ci ha trovati sempre concordi — non riesco a spiegarmi fino in fondo l'avversione dei colleghi dell'estrema sinistra al provvedimento

medesimo, avversione espressa e ribadita questa sera dai colleghi Maffioletti e Maderchi. Ripeto che l'articolo 5 si propone lo scopo di dare un minimo di efficienza al servizio escavazione porti, anche in seguito a precise richieste avanzate in tal senso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nella mia qualità di relatore non posso non ripetere quanto già ho dichiarato in Commissione e scritto nella relazione e cioè rivolgere un invito al Governo e per esso al ministro Lauricella perchè siano accelerati il più possibile i tempi del processo di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, auspicando che le nuove competenze non vengano limitate a quelle residue al trasferimento di competenze alle regioni, ma siano definite con criteri lungimiranti, in modo da corrispondere sia alle crescenti esigenze di uno Stato che si è evidentemente evoluto, sia alla nuova realtà italiana nel contesto europeo. I tempi del processo di ristrutturazione del Ministero vanno accelerati anche al fine di evitare — ripeterò ancora una volta — che alcuni obiettivi preminenti possano venire vanificati da provvedimenti non sempre del tutto consoni a una azione riformatrice organica e puntuale.

Tutto ciò premesso, onorevoli senatori, non ho che da ripetere cortesemente l'invito a voler approvare il presente provvedimento. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

L A U R I C E L L A , *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli interventi dei senatori Maffioletti e Maderchi hanno introdotto, a mio avviso, elementi dilatatori rispetto alla portata del provvedimento in esame. Credo che l'interesse e l'importanza del provvedimento vadano riferiti unicamente alla soluzione dei problemi che interessano il personale e la stessa attività del Ministero nei confronti delle iniziative da assumere al cospetto delle urgenze economiche presenti nel paese.

Non coglierò quella velata animosità manifestata in alcune parti degli interventi anche perchè desidero dire che il provvedimento

to non serve al Ministro, ma serve unicamente agli interessi del personale, agli interessi del paese che attende una amministrazione quanto più possibile adeguata e rispondente alle necessità dell'attuale congiuntura e della società.

D'altro canto, l'occasione che mi si offre di discutere in Aula il provvedimento relativo al trasferimento del personale dei lavori pubblici alle regioni a statuto ordinario è propizia e molto opportuna perchè mi consente di affrontare la più vasta tematica più propriamente politica che attiene alla gestione del territorio e delle grandi infrastrutture.

Si è voluta dare una rappresentazione dilatata, come ho già detto, e per certi versi disinformata dell'iniziativa legislativa e, a mio avviso, la stessa annotazione finale contenuta nella relazione scritta del relatore, che ringrazio per l'apporto e per la particolare e certamente qualificata partecipazione alla definitiva approvazione di questo provvedimento, come è nell'augurio espresso da me e dal relatore stesso, rende giustizia a tutto ciò rifiutando questa deformazione e conferendo invece al disegno di legge quella portata, in verità sostanzialmente molto limitata, che si riferisce ad una condizione oggettiva e reale nella quale l'amministrazione dei lavori pubblici si trova rispetto ai problemi del proprio personale.

Non mi soffermerò su particolari atteggiamenti strumentali; mi sembra molto più opportuna una definitiva chiarificazione del quadro dei rapporti istituzionali fra Ministero dei lavori pubblici e regioni. Facendo questo, penso che sia necessario rifuggire da ogni atteggiamento di questo tipo e liberarsi da qualsiasi ipotesi di un burocratismo statale che di volta in volta tende a riaffiorare per tentare di riaffermare vecchi schemi che sono di segno opposto alla realtà democratica del nostro paese.

Bisogna tuttavia evitare di essere preda della suggestione di un certo regionalismo di maniera che in definitiva riporta alla luce i motivi più vietati della logica provinciale e provincialistica che muove tuttora parte marginale della nostra cultura politica. L'uno e l'altro equivoco sono estranei, secondo le mie

considerazioni, alle valutazioni e al comportamento del Governo e, penso, alla sensibilità e alla stessa responsabilità del Senato.

L'aggiornamento ai dati reali di una tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 8, così come proposto nel disegno di legge che è all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha riportato il parere favorevole tanto della Commissione affari costituzionali quanto della Commissione bilancio, risponde almeno a due motivi: il primo è quello riferibile alla volontà di eliminare una situazione di disagio; l'altro è di dare il via al fatto operativo, di restituire certezze organiche ad una struttura che certezza operativa e istituzionale già possiede. Abbiamo il dovere di dichiarare che le sollecitazioni eventuali che invitano a soprassedere, a rinviare, a bloccare in definitiva questa operazione di aggiustamento non possono essere da noi accettate; esse tendono in modo obiettivo a determinare una situazione di paralisi per la paralisi che abbiamo tutti nell'attuale congiuntura economica e sociale il dovere di rifiutare. È in questo senso, in questa logica, in questo ambito che collochiamo appunto il disegno di legge che non nasce, dopo due anni, senza un minimo di sofferenza, di elaborazione, di ricerca e di individuazione, ma nasce certo come risultato di un apporto ragionato tanto delle regioni che dei sindacati e della stessa parte governativa che si è assunta l'iniziativa di proporre questa modifica al Parlamento.

Mi pare che sia molto opportuno, come dicevo all'inizio, richiamare alcune considerazioni sul ruolo che spetta al Ministero dei lavori pubblici. Con questo disegno di legge non siamo dinanzi ad un proposito di proporre una ristrutturazione del Ministero sotto banco, ma siamo invece dinanzi al proposito di adeguare le tabelle all'attuale entità delle competenze, delle iniziative e del ruolo che il Ministero dei lavori pubblici oggi ha, salvo appunto quella ristrutturazione di più definitiva portata che ci consentirà di definire nel vero il ruolo, le competenze e il campo d'azione del Ministero stesso, anche secondo le indicazioni emerse

dalle annotazioni illuminanti e valide proposte dall'onorevole relatore.

Il ruolo che il Ministero dei lavori pubblici si vede oggi riservato, dopo la costituzione delle regioni, dopo il trasferimento delle competenze, dopo l'adozione del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 8, è di grande momento, vitale per la realizzazione di quel disegno che abbiamo indicato: innanzitutto come organo centrale di gestione del territorio. So bene che questo argomento può fare insorgere sospetti e preoccupazioni, ma è

proprio per fugarli che è opportuno parlarne. Con la gestione del territorio non penso ad una struttura che si giustapponga alle competenze costituzionali delle regioni in materia urbanistica. Ciò sarebbe non solo illegittimo, ma a mio avviso del tutto sbagliato. La pianificazione urbanistica regionale è l'unico strumento disponibile per la collettività per affrontare e risolvere problemi che, gestiti centralisticamente, si erano appunto aggravati, con tutte le conseguenze dannose e con i risultati di saccheggio dei beni territoriali del nostro paese.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue LAURICELLA, *Ministro dei lavori pubblici*). D'altro canto non è solo con i funzionari, ma con volontà e responsabilità politiche quali quelle che sono in testa alle regioni che si può fare una pianificazione urbanistica seria ed incisiva. A questo punto è necessario ribadire che coesiste, con l'esigenza ora espressa, quella di realizzare, a livello statale, un disegno di macropianificazione territoriale che si raccordi con la programmazione economica e ne costituisca prima la premessa e poi l'attuazione, giacché la programmazione economica o è collegata ad un analogo strumento territoriale o non è; o si cala in una realtà di ambiente umano e fisico o è solo speculazione astratta, esercitazione accademica. Il discorso della macropianificazione territoriale propone come elemento riequilibratore del sistema quello che realizza le priorità. Sarebbe illegittimo e fallace a un tempo ritenere che la gestione del territorio a livello nazionale possa essere solo la sommatoria, la registrazione asettica delle varie pianificazioni regionali. Daremmo in tal modo un contributo alla realizzazione di un disegno territoriale caratterizzato dalla sua centralità rispetto alla più grave antinomia che possiede e condiziona il paese: quella tra Nord e Sud. Nessuno di noi quindi vuole neutralità. Ognuno di noi afferma di voler realizzare il riequilibrio. Ebbene, lo

strumento di questo riequilibrio a livello di macropianificazione è e non può che essere il Ministero dei lavori pubblici oggi, domani ristrutturato secondo un'ipotesi ed una prospettiva in Ministero del territorio: un ministero che assicuri anche una serie di servizi in questo settore; la documentazione sistematica delle pianificazioni che si vanno formulando a tutti i livelli; lo studio e la documentazione della fisica territoriale, essenziale in un paese come il nostro; la analisi approfondita delle componenti del processo territoriale a livello nazionale.

Servizi, questi, che nessuna regione può garantire per il paese, giacché richiedono unicità di linguaggio, di metodi, di prospettazione. Servizi, questi, che tutte le regioni potranno utilizzare rafforzando ed ampliando le loro capacità di pianificazione e di intervento. E un apporto statale alle attività regionali di pianificazione urbanistica è chiaramente indicato (non è qualcosa che si vuole, così, patriotticamente rivendicare) nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 che prevede lo svolgimento di una funzione di indirizzo e di coordinamento per curare l'unitarietà ed il coordinamento dell'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizioni territoriali.

Ed è questa l'occasione per poter ancora una volta ricordare agli onorevoli senatori

che da parte di questo Governo è stato assunto l'impegno di predisporre tutta la materia necessaria per una nuova e moderna disciplina urbanistica, cioè per quella famosa legge-cornice entro cui le regioni dovranno essere chiamate poi ad abilitare il loro intervento e la loro iniziativa.

A questo fine il Ministro dei lavori pubblici ha il potere-dovere di proporre al Consiglio dei ministri le linee fondamentali dell'assetto del territorio verificando periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, nonché la definizione degli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali e degli *standards* urbanistici ed edilizi quali minimi e massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici. Sono tutti funzioni e compiti che rientrano pienamente nella disposizione propria del decreto del Presidente della Repubblica n. 8. E in tema di gestione del territorio non si deve togliere una virgola a quanto è attribuito alla competenza regionale, come per converso è doveroso svolgere sino in fondo, nella maniera più efficiente e valida, il compito oneroso attribuito dalla legge al Ministero dei lavori pubblici.

Sarebbe colpevole non farlo. Ma accanto alla problematica territoriale, o meglio dentro di essa, v'è dell'altro ed anch'esso di rilevante interesse per il paese.

Ecco quindi perchè il provvedimento che abbiamo presentato all'approvazione del Parlamento non è riferito certamente ad un proposito più o meno soggettivo del Ministro ma tende invece a rispondere ad una esigenza che è pressante ed è presente nell'attuale realtà del paese.

Mi riferisco alla serie di interventi infrastrutturali che il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 riserva alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e cioè: i porti di prima categoria e quelli di seconda-prima classe; le opere marittime; la difesa del suolo mediante le opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria; le opere di navigazione interna di prima e seconda classe; i lavori pubblici concernenti i servizi statali; l'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato;

l'edilizia universitaria; le opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali per le materie predette, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi; le opere direttamente connesse all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più regioni, ed infine la politica della casa, di cui il Ministero dei lavori pubblici, in un quadro integrato con le regioni, ha responsabilità e direzione e che di certo rappresenta oggi il primo strumento di trasformazione dell'*habitat* urbano del paese in senso più umano, alleviando la situazione sociale e fornendo preciso supporto alle esigenze di rilancio economico.

Non dunque crisi di identità per questa amministrazione, semmai difficoltà di operare in questo contesto riqualficato con i mezzi sempre modesti a disposizione.

È in questo quadro e per compiere sino in fondo i compiti attribuiti ai Lavori pubblici che va rivendicata, tra le misure straordinarie per l'emergenza, una più adeguata attribuzione di disponibilità.

E se di residui passivi si è parlato essi non sono nei capitoli di bilancio in diretta gestione al Ministero, ma vanno ricercati nella frammentarietà e nell'interdipendenza funzionale che ha operato grandemente contro le autonomie locali invischiata nella consueta meccanica di contributi e mutui che nel concreto trasferiva ad altri la reale gestione dei lavori pubblici.

Onorevoli senatori, non sono sei mesi che voi avete votato in quest'Aula, convertendolo in legge, il decreto-legge con il quale sono state stanziati le somme necessarie, cioè 30 miliardi, per la riparazione del porto di Palermo danneggiato da un'eccezionale, devastatrice mareggiata. Ebbene, questi fondi, gestiti direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, non hanno prodotto residui passivi: hanno già prodotto opere, opere oggi ultimate o che lo saranno entro breve tempo. Se volevate una prova, se era necessaria una prova, un elemento concreto delle possibilità intrinseche, delle capacità operative della pubblica amministrazione quando è fornita di mezzi adeguati e rispondenti, questo cre-

do che possa essere assunto ad esempio ed a prova di tale considerazione.

Quali possono essere, quali sono, a mio avviso, i rapporti che devono intercorrere tra Ministero dei lavori pubblici e le regioni? La occasione è molto opportuna, come dicevo, appunto perchè stiamo discutendo della modifica della tabella che riguarda il trasferimento del personale alle regioni perchè a questo provvedimento siamo pervenuti non certo per determinare una sovrastruttura, o una sovrapposizione nei confronti del ruolo, dei compiti, delle competenze delle regioni, nè tanto meno per appropriarci di personale di cui la regione avrebbe bisogno, ma c'è invece un incontro di volontà organica e quindi un'impostazione che pienamente risponde alle esigenze tanto della pubblica amministrazione statale quanto delle regioni. Sarebbe però illusorio pretendere di gestire autonomamente e in maniera isolata il rapporto tra Ministero dei lavori pubblici e regioni. Perchè pretendere da parte nostra di gestire autonomamente in maniera isolata un complesso di compiti quale quello che ho delineato oltre che illusorio è contrario alla natura e alla volontà democratica del Governo, delle forze politiche che si ispirano ai valori costituzionali. Il quadro reale cui fare riferimento è il quadro istituzionale esistente, quindi di confronto con le regioni e con il complesso delle autonomie locali.

È questa la linea cui si ispira l'azione del Governo, predisponendo un concreto terreno di consultazioni ed anche di partecipazione degli organi regionali alle scelte operate particolarmente, come è avvenuto recentemente sul tema importante del rilancio della legge sulla casa. Ho la convinzione che i meccanismi di consultazione e di partecipazione posti in essere non siano il frutto isolato dell'attività di un ministro, bensì il risultato concreto di una convergenza di interessi reali e quindi politici. Ciò rende questi meccanismi oggi irreversibili e consente di constatare che quattro anni di realtà regionale hanno realmente allargato la base democratica dello Stato, non più in uno Stato isolato al centro e quindi verticistico e burocratico, bensì in uno Stato verificato o verificabile quotidianamente attraverso la graduale integrazione delle sue strutture amministrative.

Non separazioni, quindi, non steccati tra Ministero dei lavori pubblici e regioni, ma uno scambio costante di contributi operativi che rendano gli apparati meno apparati e più organizzazione funzionale per gli obiettivi di interesse nazionale, regionale e locale. Ciò mi rende certo che non si è aperto un terreno di scontro e di confittualità tra Ministero dei lavori pubblici e regioni, ma che un'attenta e responsabile valutazione politica delle attribuzioni delle regioni e di quelle dell'amministrazione dei lavori pubblici, quali emergenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8, può portare solo a risultati obiettivamente utili. In un ambito quale è quello delineato si colloca appunto la modifica del contingente del personale statale del Ministero dei lavori pubblici da trasferire alle regioni a statuto ordinario che ora è all'ordine del giorno. Pertanto non mi pare rispondente la critica che è venuta dal senatore Maffioletti perchè qui non c'è alcun proposito, nè rivelato nè sottaciuto, di procedere con questo provvedimento alla ristrutturazione del Ministero. Non c'è un provvedimento settoriale, ma solo uno strumento di attuazione e questa è la vera portata del provvedimento in esame: è un provvedimento che tende ad essere e diventare strumento di attuazione concreta e definitiva del decreto del Presidente della Repubblica n. 8.

Questo provvedimento presenta un aspetto tecnico ed uno più propriamente politico, come è stato rilevato dalla stessa relazione dell'onorevole senatore Sammartino. L'aspetto tecnico è il seguente: il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 prevede il passaggio alle regioni di tutto il personale addetto ai servizi statali trasferiti ad esse, nonchè il passaggio di quel personale che formuli domanda di trasferimento fino alla concorrenza delle 6.500 unità previste nella tabella. Le domande di passaggio formulate dal restante personale addetto ai servizi trasferiti (e questa è un'affermazione che bisogna subito fare proprio per eliminare qualsiasi dubbio e qualsiasi equivoco) sono risultate insufficienti al raggiungimento delle 6.500 unità previste. Quindi non si tratta soltanto di un errore tabellare, come è stato detto, ma anche di un impatto reale con la realtà: cioè, in definitiva, con il personale che doveva essere

trasferito alle regioni, procedimento che è stato regolarmente eseguito dalla pubblica amministrazione in raffronto con le regioni stesse, e le domande di passaggio formulate dal restante personale non è stato possibile raggiungere quel tetto massimo che era stato indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 8. D'altra parte numerose regioni hanno fatto conoscere di non ritenere opportuna l'ulteriore assegnazione di personale in quanto quello trasferito risultava già sufficiente, se non esuberante, all'espletamento dei servizi d'istituto. Questo è l'aspetto tecnico. L'aspetto politico emergente e la sua valutazione attiene a tre problemi concreti e immediati. Il primo riguarda l'impossibilità di realizzare forzosi trasferimenti contrari oltre che alle norme scritte anche ai principi più elementari di gestione del personale. Il secondo è riferibile al fatto che come ministro dei lavori pubblici ho ritenuto non legittima alcuna pressione nei confronti delle regioni in rapporto alle valutazioni dalle stesse espresse in materia di sufficienze o di esuberanza di personale. E se l'avessimo fatto certamente avremmo introdotto un elemento di disintegrazione di quel rapporto organico che deve intercorrere in modo permanente tra la pubblica amministrazione centrale e le regioni stesse. Sarebbe stato autoritario, ed io ritengo anche velleitario, cercare di imporre alle regioni personale non richiesto o comunque non gradito.

Il terzo punto è riferibile all'esigenza di un corretto rapporto tra amministrazione e organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali su questo problema, come del resto puntualmente fanno — ed è bene avvertire non le organizzazioni di settore ma le organizzazioni sindacali prese nella loro universalità rappresentativa — hanno assunto una posizione realistica e di reale tutela degli interessi dei lavoratori. Nella prima fase di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 dimostrando, ove fosse stato necessario, la loro vocazione regionalista hanno favorito il trasferimento del personale alle regioni, ma ora richiedono — e giustamente — la sistemazione di migliaia di posizioni bloccate dalla impossibilità di procedere a ricostruzione di carriere, riassetto,

avvicinamenti, inquadramenti impossibili se non viene modificata, aggiornandola alla realtà, la base numerica del personale. E in tutti questi processi di ricostruzione di carriere, di riassetto, di avvicinamento c'è sempre un fatto profondamente umano, di sofferenza del personale e quindi anche di possibile frustrazione delle capacità attive del personale stesso. In definitiva vanno definite le posizioni di 797 unità che, presenti nei ruoli, già operano e vanno ricollegate nel quadro delle attività operative del Dicastero. Mi pare opportuno sottoporre quindi all'attenzione degli onorevoli senatori il disagio e le difficoltà che questo problema, le cui dimensioni sono effettivamente modeste, comporta per l'andamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Non si tratta di una scelta politica antiregionalista. Sarebbe regionalista imporre alle regioni del personale che esse ritengono di non potere assorbire perchè va oltre la stessa entità dei ruoli, dei compiti e dei poteri trasferiti? Sarebbe fatto democratico?

Sarebbe fatto regionalista obbligare un certo numero di dipendenti statali a trasferirsi coattivamente alle regioni?

È regionalista impedire questo aggiustamento ponendo in crisi reale uno strumento a disposizione della collettività e delle regioni, quale il Ministero dei lavori pubblici?

È regionalista sostenere il rinvio di questa sistemazione in attesa di una ristrutturazione cui tutti siamo impegnati ma che di certo non potrà spostare i termini di un problema umano e funzionale qual è quello che ho illustrato?

A me pare che le posizioni da alcune parti assunte contro il disegno di legge che oggi è alla vostra attenzione siano insufficientemente meditate e possano dare adito anche alla considerazione che esse siano strumentali rispetto all'iniziativa globale di Governo.

Ma non voglio credere a ciò.

Quando le federazioni unitarie degli statali convengono sull'urgenza di definire questo problema secondo il disegno di legge che stiamo esaminando, l'opposizione espressa in Commissione appare di tipo formale e quindi non chiaramente approfondita e suf-

ficientemente valutata nei suoi aspetti sostanziali.

Questa è una palese contraddizione che va risolta sul piano di una scelta politica coerente che colga i contenuti reali della proposta, quelli su cui convergono le nostre convinzioni regionalista e democratica, quelli su cui convergono le stesse regioni.

Onorevoli senatori, non è dunque questo il terreno su cui fare una scelta qualificante ai fini di una valutazione regionalista; mi sia consentito fare alcune annotazioni che riguardano appunto l'intervento del senatore Maffioletti. Laddove si è affermato che il disegno di legge tende alla ristrutturazione del Ministero, devo dire che ciò non è esatto o per lo meno non è rispondente alla portata del disegno di legge che è alla approvazione del Senato. Il provvedimento al nostro esame non ha a che vedere con la ristrutturazione giacché questa ha ad obiettivo l'organizzazione degli uffici, la ripartizione delle competenze e le stesse responsabilità, mentre questo disegno attiene solo, oltre alla correzione dell'errore materiale, all'esigenza di disponibilità di personale. Non è vero poi che si tratta di avere sottomano una certa mobilità del personale: il Ministero dei lavori pubblici non può fare ricorso al personale di altri ministeri giacché esso richiede o personale tecnico o personale amministrativo che abbia particolari esperienze e conoscenze. Relativamente ai compiti dei Lavori pubblici l'attribuzione per delega di ulteriori competenze alle regioni non incide sulle competenze dei Lavori pubblici che proprio secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 hanno una funzione di coordinamento per l'assetto del territorio e per gli interventi sulle infrastrutture: una funzione di questo genere richiede personale sufficiente e capace mentre i Lavori pubblici non hanno sufficiente personale per espletare questa importante funzione.

La stessa attribuzione al Ministero dei lavori pubblici di una autorizzazione a poter procedere a dei concorsi si deve verificare nell'ambito delle tabelle che vengono predisposte col disegno di legge che ora ho richiamato.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Maderchi, appunto relativamente ai concorsi, l'opposizione ha sempre condiviso la opinione che i tempi di realizzazione dei concorsi siano troppo lunghi e quindi l'innovazione è che si abbreviano i termini e le procedure necessarie per l'espletamento di questi concorsi, anche perchè i concorsi stessi sono conseguenza dei precedenti articoli.

Non sono un fatto aggiuntivo ma sono l'estrinsecazione funzionale delle norme contenute nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 3, esso non rimaneggia l'organico, ma tiene conto del fatto che il personale trasferito alle regioni non è tutto di ruolo. Rendere indisponibili i posti di ruolo per il trasferimento del personale non di ruolo significa eliminare le legittime aspettative del personale.

Per quanto riguarda le argomentazioni che sono state rivolte nei confronti del servizio escavazione porti, tutti riconosciamo — come è stato fatto dal senatore Maderchi e dal relatore — che siamo dinanzi ad un fatto la cui necessità è chiaramente provata e che deve essere rapportata alle condizioni di agibilità dei nostri porti. È anche avvertita l'esigenza che questo servizio rimanga assegnato all'iniziativa statale, proprio perchè tendiamo — è già insediata una commissione di studio per la ristrutturazione di questo servizio — alla riorganizzazione di esso per renderlo sempre più rispondente ai bisogni e alla necessità che i nostri porti siano agibili. Infatti la norma che testè è stata criticata viene a confermare tale proposito e viene anzi a garantire che per il servizio escavazione porti non venga assunto personale non idoneo, tant'è che si esclude la possibilità di adibire a questo servizio personale non tecnicamente attrezzato.

Per questi motivi ho proposto al Consiglio dei ministri il disegno di legge che stiamo discutendo ed è per questo che abbiamo invocato l'approvazione da parte della Camera dei deputati ed ora chiediamo l'approvazione da parte del Senato. Si tratta infatti di uno strumento di risanamento, di sistemazione di una realtà distortasi. Esso è quindi necessario per la continuità funzionale del Ministero dei lavori pubblici, propedeutico

e preparatorio di quella ristrutturazione, per la quale dobbiamo impegnarci, dei compiti, delle funzioni, delle prospettive, di presenza e di partecipazione di questo settore della pubblica amministrazione nella vita del paese secondo gli stessi termini che sono qui stati indicati in modo valido dall'onorevole relatore, su cui chiameremo il Senato alla partecipazione e il Parlamento alla deliberazione.

Per questo, onorevoli senatori, chiedo il vostro voto favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati, secondo le indicazioni date nella relazione di maggioranza alla Commissione competente e non per sfuggire a possibili modifiche, ma unicamente perchè il disegno di legge così motivato e formulato risponde alle esigenze reali che si esprimono e manifestano nella vita concreta e pratica dell'amministrazione dei lavori pubblici. Adottando questa legge, avremo contribuito alla ripresa operativa e funzionale dell'amministrazione dei lavori pubblici e avremo tolto tutto il personale da quello stato di frustrazione in cui ha versato per molto tempo, senza la prospettiva di una soluzione del proprio problema nella difficile congiuntura economica, in modo da garantire continuità all'intervento pubblico nel settore delle infrastrutture, della casa, del territorio.

È in questo senso il voto che esprimo dinanzi al Senato, cioè che venga approvato questo disegno di legge per dare finalmente serenità e certezza al personale della pubblica amministrazione. *(Vivi applausi dalla sinistra e dal centro).*

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

Art. 1.

Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

(È approvato).

Art. 2.

Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti ».

(È approvato).

Art. 4.

Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici

dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unità.

L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Fino al termine di cui all'articolo 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

Una aliquota del personale da assumere sarà riservata per la sua funzionalità al Servizio escavazione porti.

Per le assunzioni di personale relative a tale Servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale** » (1620);

« **Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso** » (1552), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« **Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva** » (1564), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori;

« **Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva** » (1582), d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis

(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale »; « Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » d'iniziativa dei senatori Nencioni, Bacchi, Crollalanza, Tedeschi Mario, Paziienza, Artieri, Basadonna, Bonino, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Endrich, Filetti, Franco, Gattoni, Lanfrè, La Russa, Lattanza, Majorana, Mariani, Pecorino, Pepe, Pisanò, Pistolese, Plebe e Tanucci Nannini; « Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva » d'iniziativa del senatore Terracini, Lugnano, Boldrini, Petrella, Petrone, Sabadini e Tedesco Tatò Giglia; « Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva », d'iniziativa dei senatori Coppola e De Carolis. Per tali disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D E C A R O L I S , relatore. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli

colleghi, la Commissione giustizia ha proposto l'assorbimento dei disegni di legge numero 1552, 1564 e 1582 rispetto al disegno di legge n. 1620 di iniziativa del Governo, per il carattere più ampio ed organico di quest'ultimo. Infatti, mentre i disegni di legge di iniziativa parlamentare riguardavano esclusivamente la modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale, relativo alla durata della custodia preventiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 19 aprile 1974, n. 99, riguarda anche altre norme di diritto processuale penale ed alcuni importanti istituti di diritto sostanziale.

L'uso del decreto-legge ha suscitato qualche perplessità, in quanto l'oggetto del provvedimento in esame riguarda direttamente la sfera dei diritti fondamentali di libertà del cittadino, ed è stato osservato, anche in Commissione, che, in tale materia, sarebbe preferibile un intervento diretto, primario ed organico del Parlamento. In realtà, a parte l'ovvia considerazione che il Parlamento in sede di conversione può e deve svolgere la sua funzione di attento controllo e, se possibile, ancor più penetrante in questo settore della legislazione, è lecito osservare che l'intervento dell'Esecutivo riveste veramente carattere di assoluta urgenza in relazione anche ad alcuni recenti episodi di particolare gravità che hanno avuto profonde ripercussioni nell'opinione pubblica. Certamente nessuno nega che i problemi dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese debbano essere risolti non tanto aumentando i termini della carcerazione preventiva, quanto creando un processo penale, che, sul piano normativo e su quello concreto degli strumenti di attuazione, sia in grado di assicurare una rapida ed efficace amministrazione della giustizia, perchè il cittadino imputato ha diritto ad un giudizio ragionevolmente sollecito e la società ha interesse che i colpevoli vengano rapidamente ed efficacemente colpiti dalla giusta sanzione.

Ma proprio in questo quadro io ritengo che un atteggiamento critico nei confronti del Governo e del Parlamento, in questo momento, non sia giustificato, poichè la recente approvazione della legge di delega al Gover-

no per la riforma della procedura penale ha approntato lo strumento legislativo necessario per una organica riforma del processo penale, per cui l'intervento in materia di carcerazione preventiva, con il decreto legge in esame, oltre ad avere il carattere dell'urgenza di fronteggiare situazioni pressanti, con soluzioni di natura eccezionale, ha veramente, questa volta, anche il carattere della temporaneità e non può essere considerato alla stregua di un intervento novellistico che ritardi poi la soluzione definitiva del problema generale.

E giustamente tale carattere di temporaneità viene sottolineato dall'articolo 5 del decreto-legge che segna il limite temporale di efficacia delle norme processuali con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

D'altra parte non vi è dubbio che i frequenti casi di imputati detenuti, anche per reati gravissimi e talvolta addirittura rei confessi, che debbono essere scarcerati per decorrenza dei termini di custodia preventiva, in quanto i processi che li riguardano non vengono definiti nel tempo prestabilito, sono attribuibili non solo alla scarsa efficienza del sistema processuale ma anche ad ingiustificate inerzie degli organi procedenti, assai pericolose per la stessa credibilità dell'attività e del prestigio della magistratura, e, talvolta, a maliziosi comportamenti dell'imputato.

In relazione a tutto ciò il decreto-legge, modificando ed in parte integrando l'articolo 272 del codice di procedura penale, collega in sostanza l'aumento dei termini massimi di custodia preventiva a tre distinti momenti dell'*iter* del processo penale: la sentenza di condanna di primo grado, la sentenza di condanna in appello e la sentenza irrevocabile.

In particolare, per i delitti per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, se la pena prevista dalla legge non è inferiore nel massimo a venti anni o è l'ergastolo, i termini massimi sono portati a quattro anni fino alla sentenza di condanna in primo grado, a sei anni fino alla sentenza di condanna di secondo grado e ad otto anni fino alla sentenza irrevocabile di condanna, mentre

per i delitti per i quali il mandato di cattura è sempre obbligatorio, ma la pena, nel massimo, è inferiore ai venti anni di reclusione, i termini suddetti sono ridotti alla metà.

Inoltre, molto opportunamente, per evitare dubbi interpretativi, si è stabilito che le sentenze di condanna impediscano la decorrenza dei termini anche quando fossero successivamente annullate, sia per motivi di rito che di sostanza.

La soluzione è, innanzitutto, legittima, in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 1974, ha ribadito che il legislatore ordinario può introdurre distinti termini di custodia preventiva in rapporto ai vari gradi del giudizio; d'altra parte essa risponde ad un criterio logico e razionale, in quanto la conclusione dei gradi di merito in senso sfavorevole all'imputato riduce in modo corrispondente la possibilità di un riconoscimento della sua innocenza.

Altra modifica riguarda la sospensione della decorrenza dei termini di custodia per la fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o a richiesta sua o del difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili, con provvedimento espressamente motivato su tale punto.

Possono sorgere perplessità per quanto riguarda il legittimo impedimento dell'imputato, per l'ovvia considerazione che tale evento, indipendente dalla volontà dell'imputato stesso, viene a ripercuotersi negativamente sulla sua situazione in ordine alla libertà personale. D'altra parte, a prescindere dalla necessità di scoraggiare i frequenti maliziosi tentativi di conseguire l'effetto della decorrenza dei termini, è pur vero che uno dei fattori determinanti di tale decorrenza sono spesso le stasi processuali determinate da comportamenti comunque riferibili all'imputato e non connessi ad oggettive esigenze processuali. Inoltre tutte queste ipotesi sono pur sempre ricollegabili ad un interesse esclusivo dell'imputato, il quale resta libero di scegliere tra la facoltà di chiedere il rinvio del processo e quella di favorirne la ra-

vida conclusione, senza compromettere la propria posizione ed il diritto alla difesa.

In attuazione della sentenza n. 37 del 23 gennaio 1974 della Corte costituzionale, che dichiarava incostituzionale l'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi della custodia preventiva, possa essere emesso nuovo mandato di cattura contro l'imputato scarcerato, è stata prevista la facoltà per il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, e per i giudici di I e di II grado, con la sentenza di condanna, di emettere nuovo mandato di cattura nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti dall'articolo 272.

L'articolo 2 del decreto-legge contiene una norma transitoria che riguarda i processi per i quali vige tuttora il regime previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 456, applicando ad essi le disposizioni di quest'ultimo articolo, con riferimento però alla disciplina del quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, così come è stato modificato dal decreto-legge in esame, e stabilendosi che, in ogni caso, la durata complessiva dei termini previsti dal regime transitorio non possa superare di più della metà i termini fissati nel nuovo testo dell'articolo.

Nei limiti consentiti da un intervento straordinario quale è quello del decreto-legge in esame, si è data una opportuna risposta alla esigenza di una sempre più rapida amministrazione della giustizia, mediante un ampliamento dell'ambito di applicazione del giudizio direttissimo.

Innanzitutto il termine previsto dalla legge per la presentazione dell'arrestato all'udienza è stato aumentato fino a dieci giorni, poichè il termine di cinque giorni è divenuto nella pratica insufficiente per gli adempimenti cui è condizionato l'interrogatorio dell'imputato.

Inoltre, ed è questa la novità più importante, è stata estesa la applicabilità del rito direttissimo anche nei confronti di persone arrestate non in flagranza ma a seguito di

ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dalla commissione del reato, sempre che, naturalmente, non siano necessarie speciali indagini.

Questa norma che consente di evitare i tempi lunghi della istruttoria e realizza, in un più ampio numero di casi, un rapido processo con istruttoria dibattimentale, di tipo accusatorio, ha anche il pregio di consentire la pronuncia della sentenza a breve distanza dal fatto, con innegabile rafforzamento dell'efficacia intimidatoria ed esemplare della condanna, anche allo scopo di rassicurare la pubblica opinione, soprattutto quando si verificano episodi criminali di clamorosa risonanza.

La previsione della facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria all'imputato detenuto è una conseguenza necessaria di tale estensione del giudizio direttissimo, per le ipotesi in cui l'istruttoria dibattimentale si prolunghi per un apprezzabile periodo di tempo.

Le innovazioni di diritto sostanziale, introdotte dal decreto-legge n. 99, si pongono come anticipazione di alcune modificazioni del primo libro del codice penale, già discusse ed approvate dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede deliberante. Ciò dimostra che, per esse, l'intervento legislativo del Governo si inserisce in un disegno riformatore organico e coerente che, dopo lunghi dibattiti in dottrina e appassionante discussioni parlamentari, ha trovato il consenso della maggior parte delle forze politiche già verificato dal voto del Senato nella seduta del 31 gennaio 1973, mentre non hanno incontrato riserve durante la discussione generale svoltasi davanti alla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

In linea generale le innovazioni appaiono improntate alla esigenza di adeguare l'applicazione della norma penale ad una attenta valutazione del comportamento del reo e della sua personalità, mediante un ampliamento del potere discrezionale del giudice, che, peraltro, deve pur sempre rimanere ancorato ad indirizzi rigorosi ed oggettivi.

Alcune di queste modifiche introducono nel sistema un efficace strumento di equità perchè consentono di attenuare, ancora prima che sia rivista la parte speciale del codice, la ingiustificata severità di alcune norme vigenti.

In questo quadro l'articolo 6 del decreto-legge, modificando il 4° comma dell'articolo 69 del codice penale, autorizza il giudizio di comparazione, e quindi di equivalenza o di prevalenza, tra le circostanze attenuanti ed ogni aggravante, comprese le circostanze inerenti alla persona del colpevole e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Infatti la eccessiva rigidità dell'attuale sistema delle cosiddette aggravanti speciali, in molte ipotesi di reato aggravato, ha dato luogo a seri inconvenienti che si risolvono in situazioni di effettiva ingiustizia, talvolta clamorosamente rilevate anche dalla opinione pubblica.

La modifica che riguarda l'attuale regolamentazione del concorso formale dei reati e del reato continuato, si pone come conclusione di una lunga serie di dibattiti dottrinari e di reiterati tentativi giurisprudenziali tendenti a correggere le conseguenze spesso inique della normativa vigente.

Si tratta di una innovazione senz'altro coraggiosa, la quale viene incontro alle aspirazioni di pratici e di teorici del diritto e accorda al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena alla obiettiva entità dei fatti, senza rigorismi formali, ma con criteri di giustizia sostanziale.

Questo risultato viene raggiunto, innanzi tutto, allineando la pena del concorso formale eterogeneo a quella del reato continuato, e prevedendo la disciplina del cumulo giuridico anche per il concorso formale omogeneo.

Era stata, infatti, più volte rilevata la sostanziale ingiustizia di un trattamento penale che spesso si risolveva in conseguenze più gravi nel caso di colui che con una sola azione od omissione violava diverse disposizioni di legge ovvero commetteva più viola-

zioni della medesima disposizione di legge, rispetto al caso di colui che, con più azioni od omissioni, sia pure esecutive di un medesimo disegno criminoso, commettesse più violazioni della stessa disposizione di legge.

Inoltre, è stata prevista la configurabilità del reato continuato anche nel caso di più violazioni di diverse disposizioni di legge, semprechè esse avvengano in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

La previsione del massimo della pena sino al triplo di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, mentre unifica il trattamento giuridico in tutti i casi di concorso formale omogeneo od eterogeneo e di reato continuato, senza distinguere la contestualità o meno delle diverse azioni od omissioni, consente, purtuttavia, al giudice di adeguare la pena in relazione alla pericolosità sociale del soggetto, che può esprimersi, in concreto, sia con riferimento al numero delle azioni od omissioni commesse sia con riferimento alla durata del tempo nel quale le stesse si verificano.

Il mantenimento, quindi, della distinzione tra le varie ipotesi, pur unificate nel trattamento penale, oltre ad essere un atto di ossequio alla tradizione storica e dottrina, ricorda al giudice la necessità di una attenta indagine sulla possibile, diversa gravità delle medesime nel caso concreto, quale espressione di una eventuale maggiore pericolosità del soggetto.

In materia di recidiva l'innovazione più importante è costituita dalla facoltatività della medesima, con una profonda modificazione del sistema attuale.

L'aggravamento della pena per chi commette un reato dopo essere stato condannato per un altro reato, non si giustifica certo per il semplice fatto che l'imputato ha già commesso il primo reato, poichè in tal modo si porrebbero a carico del soggetto per due volte le conseguenze del primo reato, ma si giustifica o perchè si ritiene che nel secondo reato emerga un maggiore disvalore subiettivo, o perchè la reiterazione del fatto illecito viene considerata come manifestazione di una maggiore pericolosità criminale del soggetto attivo.

Ma sia che si aderisca all'una o all'altra impostazione teorica, è chiaro che l'accertamento di un effettivo disvalore subiettivo o di una maggiore pericolosità criminale non può essere affidato ad una presunzione legale, per di più vincolante *juris et de jure*, senza possibilità di prova contraria, come avviene nell'attuale sistema.

Appare, invece, più giusto ed equo lasciare al giudice la decisione sull'aggravamento della pena per il secondo reato, in relazione all'effettivo accertamento se in esso si sia o meno manifestata in concreto una maggiore criminalità subiettiva tale da giustificare un aggravamento della pena.

Queste considerazioni legittimano ampiamente la modifica proposta dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge, e spiegano, altresì, come nei casi di recidiva aggravata siano stati eliminati i limiti minimi dell'aumento della pena, proprio per lasciare al giudice un maggiore margine di valutazione discrezionale nella irrogazione in concreto di tale aumento della pena, in rapporto all'accertata entità della pericolosità sociale del soggetto, una volta che il giudice stesso abbia deciso di esercitare la facoltà di applicare l'aggravante della recidiva.

L'ultima innovazione riguarda la modifica degli articoli 163, 164 e 168 del codice penale relativi alla sospensione condizionale della pena.

Tali modifiche concernono, innanzi tutto, l'aumento dei limiti di pena che consentono l'applicazione del beneficio rispettivamente fino a due anni, a due anni e sei mesi e a tre anni, a seconda che si tratti di persona che abbia compiuto il 21° anno di età, ovvero di età compresa tra i 18 e i 21 anni o che abbia compiuto gli anni 70, ovvero di persone in età inferiore agli anni 18.

In secondo luogo, viene prevista la possibilità di concedere la sospensione condizionale più di una volta, qualora la pena della nuova condanna, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti suddetti. Coerentemente è stata modificata la disciplina della revoca della sospensione, in relazione alla possibilità di concedere più di

una volta il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Peraltro l'articolo 164 mantiene la formulazione della regola che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, quasi a voler sottolineare il carattere di eccezionalità di una ulteriore concessione della sospensione condizionale, pur entro i limiti complessivi previsti dall'articolo 163.

Tutto questo al fine di raggiungere una giustizia più umana senza, peraltro, eccessivamente indulgere verso chi si è spinto sulla via del delitto.

In relazione a ciò occorre ribadire il principio che la sospensione condizionale è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

In sostanza, l'ampliamento dei limiti di pena e la possibilità di ulteriore concessione della sospensione, non devono trasformarsi in una specie di buono in bianco che faciliti il reo e lo agevoli sulla strada della commissione dei delitti, per cui è auspicabile una inversione della tendenza troppo spesso manifestatasi di eccedere nella concessione del beneficio senza tenere nel giusto conto la personalità del reo e le circostanze del reato, mentre l'uso di tale potere discrezionale da parte del magistrato dovrà essere ancorato a ben precise e convincenti motivazioni, che non si trasformino, come ora talvolta avviene, in argomentazioni che hanno spesso il tenore di pure « clausole di stile ».

Per quanto concerne la formulazione degli articoli mi riservo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti che risultano essere stati presentati.

Come ho già detto, il complesso delle nuove norme di diritto sostanziale allarga i poteri discrezionali del magistrato, allo scopo di realizzare l'obiettivo di adeguare, in concreto, l'applicazione della norma penale, da un lato all'obiettiva gravità del fatto e dall'altro alla personalità del reo: in sostanza queste norme costituiscono un ulteriore passo verso la personalizzazione della pena nel momento della sua irrogazione così come la

riforma dell'ordinamento penitenziario, attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati, tende a realizzare tale obiettivo della personalizzazione nella fase di esecuzione della pena.

Alcuni temono che, attraverso queste norme, si allarghino le maglie della repressione penale in un momento particolarmente difficile e preoccupante soprattutto per quanto riguarda l'ordine pubblico.

Altri, invece, temono l'eccessivo margine di discrezionalità che queste norme assegnano all'esercizio del potere giurisdizionale.

Si può rispondere che se si vogliono realizzare quegli obiettivi di politica criminale più volte ricordati e che costituiscono il fondamento delle riforme che il Parlamento sta attuando in questa materia, non si vede come possa percorrersi altra via se non quella di concedere al giudice, nell'ambito di norme chiare e ben definite, ragionevoli margini di discrezionalità.

D'altra parte, essendo sensibili a queste preoccupazioni e nella convinzione che queste norme debbono servire a migliorare il nostro ordinamento giuridico rendendolo più efficiente ed adeguato alla realtà sociale e non permissivo o lassista, non deve sembrare atto irrispettoso o esorbitante dai poteri che gli sono propri, l'invito, che il legislatore deve, a mio avviso, rivolgere alla magistratura, di fare un uso attento, coerente, vigile e rigoroso del potere discrezionale, nel momento stesso in cui, ampliandone i limiti, il legislatore stesso compie un concreto atto di fiducia negli organi della funzione giurisdizionale. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

B R A N C A. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, parlo, sul disegno di legge, a nome d'un Gruppo che non ha potuto partecipare ai lavori della 2^a Commissione. Dico questo perchè, se il nostro Gruppo avesse potuto partecipare a quei lavori, probabilmente avrebbe tentato di suggerire — se mi si passa la parola — qualche emendamento a quelle proposizioni

del disegno di legge, anzi, dei disegni di legge, che hanno lasciato in noi, quando le abbiamo lette, e lasciano tuttora una certa perplessità.

Non discuto, tanto più in quanto prendo il posto del collega Galante Garrone, la seconda parte del decreto-legge, cioè quella che comincia con l'articolo 6 e va sino alla fine: del resto essa è buona anche per noi; ma la prima parte non ci convince: non convince me, non convince alcuni colleghi del mio Gruppo.

Sull'articolo 1, numero 2 del primo comma, dove ancora si parla di « mandato di cattura obbligatorio », non indugio perchè questa espressione si richiama ad altre frasi di leggi vigenti: anche se ritengo che si poteva tentare di modificarla col pensiero volto a quanto penso che debba essere fatto, e cioè che debba essere soppresso dal nostro ordinamento il mandato di cattura obbligatorio, poco noto o addirittura ignoto ai paesi, per così dire, più civili del nostro continente. Mi fermo però su quella che è l'innovazione sostanziale contenuta nel quinto comma dell'articolo 1 e cioè sull'aumento dei termini della carcerazione preventiva. Che questi termini si potessero e si possano aumentare anche rispetto a quelli previsti nello stesso disegno di legge su cui discutiamo, niente da dire: che si possano cioè allungare senza che con ciò ci si metta contro la Costituzione. Non è che il limite massimo di quattro anni, previsto nella legge precedente, cioè nella legge del 1970, sia un termine perfetto. Teoricamente la matematica del disegno di legge da approvare non è contraria alla Carta costituzionale. Nella pratica però ci sono due pericoli determinati, o tali che possono essere determinati, da questo prolungamento dei termini.

Il primo pericolo è che i giudici di fronte a termini così ampi — e non soltanto i giudici, ma anche gli inquirenti e persino gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria — ne trovino incoraggiamento o addirittura stimolo a ritardare la corsa o il cammino delle loro ricerche o delle loro indagini. Di modo che, se da una parte si vuole evitare con questa norma un grave inconveniente, se ne può con la

stessa norma provocare un altro anche maggiore. D'altra parte la fretta, nel ridisciplinare la carcerazione preventiva, ritengo sia stata una pessima consigliera anche se riconosco che i propositi del Governo e degli altri che hanno presentato analoghi progetti di legge sono sinceri rispetto al fine, che è quello di fare veramente giustizia. Non mi limito soltanto a criticare l'uso dello strumento del decreto-legge in una legge penale, benchè, a mio parere, questa critica generica abbia di per sè un certo peso quando penso che anni fa, nel '70, allorchè si doveva introdurre per la seconda fase del processo penale una limitazione di tempo che non era prevista nel codice vigente, proprio il Governo, premuto da me che presiedevo allora la Corte costituzionale e che stavo per pubblicare la nota sentenza sulla carcerazione preventiva, si dimostrò molto restio a ricorrere al decreto-legge: la situazione era diversa da quella attuale, ma in certo senso più grave, nonostante l'apparenza, eppure solo all'ultimo momento e a fatica si emanò quel decreto. La fretta inoltre è cattiva consigliera specialmente se nasce dal panico, soprattutto quando il panico, come in questa occasione, sia determinato da casi o situazioni che fanno chiasso, che preoccupano l'opinione pubblica appunto per la loro risonanza in relazione alla persona o al reato o alle contingenze che riguardano l'una e l'altro.

Non si è pensato che, con questo disegno di legge, se si possono tenere in carcere quattro o cinque delinquenti incalliti e già praticamente giudicati, nel tempo stesso si rischia di tenere in carcere almeno altrettanti innocenti, poichè è noto come circa la metà degli indiziati e carcerati di regola vengano assolti. Questa legge rivela, nell'indirizzo politico del Governo approvato (lo vedo) quasi unanimemente dal Parlamento o da questa parte del Parlamento, una forza esplosiva ed uno spirito repressivo che assolutamente non possiamo accettare. Perciò se io potessi rappresentare, con la mia convinzione, l'intero mio Gruppo, dovrei dare voto del tutto negativo. In parole povere lo spirito che il disegno di legge rivela è quello di chi per non togliere dalla

croce Barabba tiene in croce Gesù Cristo. Questa è per lo meno l'impressione che esso dà pur non essendo contrario alla Costituzione. Sentiamo ripetere più volte anche ad altro proposito che una legge va bene perchè non è contraria alla Costituzione o perchè la Corte costituzionale non l'ha dichiarata in contrasto con la Carta fondamentale del nostro ordinamento: sono ragionamenti che valgono su un *tableau* (sul *tableau* della costituzionalità) ma che non valgono sull'altro, cioè su quello dell'opportunità o necessità politica di introdurre una innovazione o di non introdurla.

Ma non è solo questo che ingenera molte perplessità in alcuni componenti del mio Gruppo oltrechè in me che vi parlo. La perplessità maggiore deriva dal fatto che la legge da approvare ha effetto retroattivo, che cioè si applica non solo a coloro che commettono reati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge o dopo l'entrata in vigore della sua legge d'approvazione; ma si applica anche a coloro che abbiano commesso reati anteriormente al decreto-legge o alla sua futura approvazione. Anzi i termini della carcerazione sono persino più ampi della misura normale (arrivando, se ho calcolato bene, sino a 12 anni) nei confronti di coloro rispetto ai quali il processo penale era in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1970, n. 192. E, tra parentesi, a chi sia già in carcere il decreto si applica in tutta la sua durezza, che non posso dire se abbia una certa dimensione o una dimensione maggiore o minore perchè non è chiaro se, quando un imputato sia stato assolto in prima istanza e poi condannato in appello, si applichi il termine massimo di 8 anni o un termine più breve. Rivolgo questa domanda al relatore e al Governo. Forse risponderanno che si applicherà un termine più breve; ma questa interpretazione sarebbe, entro certi limiti, arbitraria perchè la norma, così come è, al numero 3), non distingue tra il caso in cui si siano succedute due sentenze di condanna e il caso in cui, assolto l'imputato in prima istanza e avendo ricorso il pubblico ministero, in secondo grado l'imputato sia stato condannato.

Il problema fondamentale è comunque quello della retroattività della legge penale.

C'è una norma notissima della Costituzione, articolo 25, secondo comma, per cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Se questa norma si interpreta letteralmente e le si mette accanto l'articolo 2 del codice penale, allora il disegno di legge che sottoponete al nostro giudizio non è contrario alla Costituzione, poichè quella norma si riferirebbe soltanto all'irrogazione delle sanzioni penali, cioè all'applicazione della pena. Se, ripeto, l'articolo 25 della Costituzione, più che contenere un principio generale, vuol significare soltanto che non si può condannare una persona per un fatto non punibile al momento in cui è stato commesso, se questo è il motivo dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, l'attuale disegno di legge non la viola. Ma se sotto quelle parole della norma costituzionale, che non si possano confondere nè identificare con le altre contenute nel codice penale già dall'epoca della sua emanazione, se cioè questo secondo comma dell'articolo 25 ha una portata più generale e vuol significare piuttosto che la legge, quando colpisce la libertà della persona, è penale e non può mai avere effetto retroattivo, qui ci troveremmo di fronte proprio a una norma penale con effetto retroattivo. Dato quindi che sotto quella norma — e io vedo il senatore Bettiol che si è avvicinato al relatore per preparare la risposta, ed egli, se non ricordo male, nel suo libro dà una interpretazione ed una portata circoscritta all'articolo 25, comma secondo, identificandolo con la stessa normazione dell'articolo 2 del codice penale — ci sia una ragione più profonda e più ampia (cioè che, là dove si tratta di toccare la libertà personale, la legge non può essere retroattiva), qualora mi rispondete che il decreto da convertire non è una legge penale, ma una legge di procedura penale, vi potrei replicare che è una legge di procedura penale soltanto perchè è contenuta nel codice di procedura penale. In realtà ogni disciplina della carcerazione preventiva, qualunque sia il motivo che la ispiri, limita la libertà personale, perciò ha carattere afflittivo, dato che la carcerazione preventiva in un certo senso è anche più dolorosa della pena, e dunque è legge penale:

dimodochè ci sarebbe da dubitare della stessa costituzionalità del disegno di legge, il quale del resto è stato introdotto per regolare casi di reati già commessi più che casi di reati da commettere.

Questi sono i motivi — non mi voglio dilungare — che ci lasciano profondamente perplessi, sebbene la seconda parte della legge (ripeto) sia buona anche per noi, ed è per questi motivi che ci riserviamo di manifestare le nostre decisioni in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrich. Ne ha facoltà.

ENDRICH. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi limiterò a poche e brevi considerazioni perchè la materia sarà largamente trattata da altri senatori della mia parte politica.

Il continuo susseguirsi di norme giuridiche destinate l'una a correggere, e a correggere maldestramente, la precedente è diventato ormai un sistema. Si potrebbero addurre innumerevoli esempi. In materia di custodia preventiva, l'istituto della scarcerazione per decorrenza del termine o scarcerazione automatica che dir si voglia, istituto che esisteva nel codice del 1913, è stato introdotto nel codice attuale col decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 194, ed è stato poi più ampiamente regolato con la novella del 1955. Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 23 aprile 1970, n. 64, dichiarò illegittimo l'articolo 272 del codice di rito penale, quale risultava dalla riforma del 1955, in quanto riservava la disciplina della durata massima della custodia preventiva alla sola fase istruttoria e ciò in contrasto — diceva quella sentenza — con il disposto dell'articolo 13, ultima parte, della Carta costituzionale.

In seguito alla decisione della Corte costituzionale fu emanato il decreto-legge 1º maggio 1970, n. 192, convertito in legge, con modifiche, il 1º luglio successivo. Venivano fissati termini diversi per la custodia preventiva con riferimento alla chiusura dell'istruzione ed alla sentenza definitiva. Le critiche serrate con cui, a causa della brevità dei termini

massimi di custodia preventiva fissati per i delitti più gravi, furono accolti tanto il decreto-legge quanto la conversione in legge sono state per molto tempo vane. La nostra democrazia ammette le minoranze, ma non tiene alcun conto dei loro rilievi e dei loro suggerimenti anche quando siano palesemente fondati. Quando i rilievi e le proposte vengono dalle minoranze, e segnatamente da una certa minoranza, sono destinati a rimanere lettera morta. Poi, a distanza di tempo, la maggioranza si pente, ammette di aver errato e propone come sua quella normativa che aveva in precedenza respinto. Ciò è accaduto in materia di scarcerazione automatica e noi diciamo che avverrà ed è necessario che avvenga anche in tema di libertà provvisoria.

Anche per quanto riguarda la legge 15 dicembre 1972, n. 773, la cosiddetta legge Valpreda, sono state sdegnosamente respinte le nostre osservazioni tendenti a dimostrare che è enormemente pericoloso, estremamente antisociale, supremamente deleterio per l'ordine giuridico lasciare in circolazione persone imputate di gravissimi reati, anche se siano state rinviate a giudizio e perfino quando siano state condannate in primo e in secondo grado.

A questo punto voglio rammentare che tempo fa, dopo un mio intervento in proposito, mi sentii rimproverare dal senatore Martinazzoli — mi spiace che non sia presente — di confondere scarcerazione automatica con libertà provvisoria. E no! So bene che, pur essendo entrambe correttivi del rigore della custodia preventiva, sono istituti essenzialmente diversi. Se il senatore Martinazzoli, di cui tutti apprezziamo la preparazione e la cultura, fosse presente, gli direi che io non sono Francesco Carrara nè Vincenzo Manzini; ma dopo più di mezzo secolo d'attività professionale intensa, svolta esclusivamente nel campo penale, sono anch'io in grado di distinguere l'istituto di cui all'articolo 272 da quello di cui all'articolo 277 del codice di procedura penale.

Il fatto è che anche l'imputato che sia stato condannato in primo o in secondo grado per un delitto per il quale sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura può

continuare a rimanere in circolazione se gli sia stata concessa la libertà provvisoria. A parte il fatto che, prima della condanna definitiva, la libertà provvisoria, ai sensi degli articoli 277 e 278 del codice di procedura penale, può essere sempre concessa (e questo lo sanno tutti perchè oggi se ne parla tanto a proposito delle conseguenze tragiche, mostruose del sequestro del giudice Sossi, che ci degrada al rango dei popoli più incivili e i cui sviluppi hanno gettato nella costernazione, nello sgomento e nello sbigottimento non solo i magistrati, ma tutto il popolo italiano), a parte questo, colui che abbia ottenuto la libertà provvisoria nel corso dell'istruzione o del giudizio può continuare a fruirne anche se sia intervenuta condanna di primo o secondo grado. Ciò si ricava dal secondo comma dell'articolo 277, modificato dalla legge Valpreda; il secondo comma dell'articolo 277, quale risulta dopo la modifica del 15 dicembre 1972, è così concepito: « Se interviene condanna di primo grado o in grado d'appello per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice può ordinare con la sentenza la revoca della libertà provvisoria concessuta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura ». Il giudice « può », non deve; se non lo fa, può accadere che un imputato di omicidio o di strage, condannato in primo grado o in appello, continui a vivere libero e indisturbato. Ciò è grave e sconcertante. Questa situazione paradossale si profila dunque anche in tema di libertà provvisoria.

Ma torniamo al decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99. La precipitazione con la quale è stato emesso è dimostrata dal fatto che nove giorni dopo ne è stato emesso un altro, complementare: il decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104. Viviamo alla giornata ricevendo a pillole le norme provvisorie d'una giustizia provvisoria. Una volta bisognava acquistare un manuale d'udienza penale ogni sei mesi per tener dietro alle variazioni della Corte costituzionale e del legislatore; oggi bisognerebbe stamparne e acquistarne uno al mese! Eppoi si viene a parlare di certezza del diritto! La certezza del diritto non è compromessa soltanto dalle applicazioni estrose che della legge fanno giudici che pretendono

di sostituirsi alla Corte costituzionale e al legislatore, ma è compromessa dallo stesso legislatore, che non sa ciò che vuole, che disvuole oggi ciò che ha voluto ieri.

Abbiamo codici che sembrano l'abito di Arlecchino, tutto pezze diverse. Le riforme molto spesso sono predisposte da persone che non hanno mai saputo come si svolge un processo, che non hanno alcuna esperienza, che non vivono la vita giudiziaria e legiferano con sovrana leggerezza. Sentono, ad esempio, parlare della procedura penale di altri paesi e si sforzano di copiarla, senza preoccuparsi di sapere se negli altri paesi quegli strumenti che si vorrebbero imitare siano validi, siano idonei a far condannare i colpevoli e a far assolvere gli innocenti, perchè questo è il fine della giustizia penale.

Il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, è un vero zibaldone e l'indicazione dell'oggetto: « Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale » (così si legge nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile) nella sua formulazione sciatta e annaspante lo dice chiaramente. Si sono messe insieme, si sono affastellate norme di diritto processuale e norme di diritto sostantivo. È vero che sono tutti provvedimenti urgenti? Nemmeno per sogno. Tra l'altro, le norme di diritto sostantivo erano state approvate dalla seconda Commissione del Senato in sede deliberante.

Ora domando se sia corretto dal punto di vista costituzionale « anticipare » con decreto-legge (sono le parole che si leggono nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 1620) modifiche che stanno percorrendo il normale *iter* parlamentare. Io dico di no. Non ci si può valere del mezzo eccezionale del decreto-legge, la cui natura straordinaria è precisata dall'articolo 77 della Costituzione, quando non ricorrano gli estremi dell'assoluta necessità e dell'urgenza. La Costituzione ha circondato di cautele l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo, ed ecco che, con evidente abuso, quelle cautele vengono infrante. Le disposizioni concernenti la durata della custodia preventiva potevano, quelle sì, rivestire i caratteri della necessità e dell'urgenza dovendosi impedire che tornassero in circolazione, con grande allarme dell'opinione pubblica, e potessero addirittura espatriare i più biechi

delinquenti; ma tali requisiti non si ravvisano nelle norme concernenti il procedimento direttissimo e tanto meno in quelle di diritto sostantivo (giudizio di prevalenza o d'equivalenza tra circostanze del reato, concorso formale, continuazione, recidiva, sospensione condizionale della pena), soprattutto ove si pensi che, come ho ricordato, su quelle disposizioni, approvate dal Senato, stava per pronunziarsi la Camera dei deputati la quale si è vista soffiare, sottrarre bruscamente, inopinatamente l'oggetto del suo esame.

Perchè il Governo ha affannosamente, senza alcun rispetto per il Parlamento e per la Costituzione, incluso nel decreto-legge modifiche che non hanno nulla a che vedere con la scarcerazione automatica? La ragione è evidente. Il Governo ha voluto, emanando tali norme largamente favorevoli agli imputati, farsi perdonare dai detenuti le disposizioni più severe in fatto di perenzione dell'arresto. Ciò denota l'estrema debolezza e la fragilità del regime e sottolinea la mancanza di ponderazione con cui furono varati e tenuti poi ostinatamente in vita provvedimenti, che, con il loro carattere permissivo, con nessuna aderenza alle esigenze giuridiche e sociali, hanno creato quell'assurda situazione cui oggi si vuole porre rimedio.

Crediamo di non pretendere troppo domandando che in settori delicati quali sono il diritto e la procedura penale si improvvisi di meno e si rifletta di più. Su questi argomenti ritorneremo quando verrà in Aula per la conversione in legge il decreto 20 aprile 1974, n. 104, altro esempio monumentale del modo frettoloso e superficiale con cui vengono sfornate le norme giuridiche. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo nella seduta di domani dichiarerà se intende rispondere nel corso della medesima seduta all'interrogazione 3-1151 presentata dal senatore Nencioni e da altri senatori, oppure avvalersi della facoltà di differire la risposta ai sensi del terzo comma dell'articolo 148 e dell'articolo 151 del Regolamento.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, prendo atto che il Governo ancora una volta diserta. Infatti, un problema di così grande importanza, di così grave momento e così squallido nelle sue conseguenze avrebbe dovuto vedere il Governo in primo piano. Ma il Governo, com'è suo costume, diserta.

PRESIDENTE. Senatore Nencioni, la risposta del Governo è ineccepibile ai sensi del Regolamento. Forse si può anche pensare che l'estrema gravità del caso abbia suggerito al Governo un momento di riflessione.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, Segretario:

FERMARIELLO, VALENZA, PAPA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — In considerazione del fatto che la speculazione minaccia di distruggere l'ultimo lembo di verde di Posillipo e ritenendo che un tale delitto debba essere assolutamente impedito, gli interroganti chiedono di sapere — dopo aver esercitato sui ruderi archeologici di Villa Paratore l'indispensabile diritto di prelazione — quali misure urgenti si intendano adottare, in base alle leggi vigenti, per consentire l'espropriazione per pubblica utilità del-

l'intera Villa Paratore, da affidare successivamente alla Regione Campania affinché la utilizzi come pubblica struttura, nell'interesse dell'intera collettività.

(3 - 1150)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Con riferimento:

alla resa dello Stato di fronte alle criminali richieste dei banditi delle « Brigate rosse », e cioè la libertà provvisoria concessa ai membri della banda « XXII Ottobre » — condannati, in due gradi di giurisdizione, a pene fino all'ergastolo — in applicazione della legge Valpreda, e la concessione del nulla osta per l'espatrio;

alla procedura in violazione di legge, poiché la Corte d'assise d'appello, non in sessione, non era competente, ma era competente la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello civile di Genova,

gli interroganti chiedono di conoscere, con urgenza, il pensiero del Governo sullo squallido episodio, che costituisce una diserzione delle istituzioni nei confronti della legge, oltre che un alto tradimento nei confronti della Costituzione della Repubblica.

(3 - 1151)

VIVIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che, in un processo svoltosi al Tribunale di Siena, in cui erano imputati 6 autentici fascisti, il presidente del Collegio, noto per le sue idee quanto meno di destra, si è permesso — abusando dei suoi poteri e violando i suoi doveri — di cancellare da una sentenza stesa da un giudice, a ciò incaricato, alcune frasi che inquadravano politicamente il processo ed

esprimevano sul fascismo giudizi che corrispondono alla valutazione pressochè unanime del popolo italiano, senza neppure avvertire di ciò l'estensore;

2) se il Ministro ritenga, di fronte ad un fatto di tanta gravità, di esercitare l'iniziativa disciplinare nei confronti del suddetto presidente e, nello stesso tempo, informare del fatto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per l'eventuale esercizio dell'azione penale, tenuto conto che nel nostro ordinamento anche i magistrati debbono rispondere degli illeciti compiuti.

(3 - 1152)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla scarcerazione, decisa a Genova obbedendo al ricatto delle « Brigate rosse », dei banditi del gruppo « XXII Ottobre », e considerando le affermazioni rese in precedenza dal Ministro dell'interno e da altre autorità dello Stato, dichiarazioni che escludevano in modo categorico ogni possibilità di « resa » dei pubblici poteri, l'interrogante chiede di sapere se intendano trarre dall'accaduto le doverose conclusioni.

(3 - 1153)

LUGNANO, TEDESCO TATÒ Giglia, PERNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere, in relazione agli ultimi sviluppi della vicenda del giudice Mario Sossi, quale attività stia svolgendo il Governo al fine di superare la tragica situazione in atto nel rispetto della legge.

(3 - 1154)

SPADOLINI, CIFARELLI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Di fronte al gravissimo turbamento dell'opinione pubblica, accentuato dagli ultimi sviluppi dell'inqualificabile ricatto messo in opera dai rapitori del giudice

Sossi, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo e le iniziative che il Governo stesso si accinge a prendere, al fine di preservare la dignità delle istituzioni repubblicane e la necessaria difesa dello Stato da ogni sopraffazione terroristica.

(3 - 1155)

BARTOLOMEI, DE VITO, SANTALCO, REBECCHINI, ROSA, DE CAROLIS, BETTIOL, CARON, OLIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Davanti al grave turbamento prodotto nella pubblica opinione dalla vicenda relativa al sequestro Sossi ed al ricatto posto alla Magistratura dalle cosiddette « Brigate rosse », gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso e intenda prendere allo scopo di sventare un ulteriore ripugnante atto di delinquenza comune e di difendere il prestigio e l'autorità dello Stato democratico.

(3 - 1156)

GARAVELLI, CIRIELLI, PORRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Gli interroganti, interpreti del profondo turbamento che colpisce la pubblica opinione di fronte al mostruoso ricatto messo in opera da criminali costituiti nelle cosiddette « Brigate rosse » attraverso il rapimento del giudice Sossi, chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare per tutelare e garantire, oltre che la dignità e la vita dei cittadini, il prestigio e l'autorità delle pubbliche istituzioni.

(3 - 1157)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA. — *Ai Ministri della sanità e della marina mercantile.* — Per conoscere la loro opinione

sul progetto di clorazione delle acque luri-de dell'area napoletana e per avere notizie sulla consistenza e l'esperienza della RANCON s.p.a che dovrebbe realizzarlo, con una spesa di danaro pubblico di 2 miliardi e 350 milioni di lire.

(4 - 3250)

PINNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

cosa osti all'esaudimento della richiesta inoltrata dal signor Loru Benvenuto alla SIP — agenzia di Cagliari — tendente all'installazione di un posto telefonico pubblico presso il comune di Figu-Gonnosnò, di cui alla domanda n. B/2195 ed alla successiva risposta, da parte della cennata società, indirizzata all'interessato, n. 005747;

se non ritenga particolarmente esosa la richiesta, da parte della SIP, per l'installazione del posto telefonico pubblico, per il quale si richiedono 31.600 lire quale contributo normale (categoria B, gruppo 2°), 84.000 lire quale contributo per la costruzione del tratto di linea fuori del perimetro abitato, 7.542 lire per oneri fiscali e spese e, infine, 10.000 lire quale anticipo per conversazioni interurbane;

se non ritenga, altresì, la risposta fornita dalla cennata Società italiana per l'esercizio telefonico del tutto infondata, avuto riguardo al fatto che la richiesta di cui alla presente interrogazione « non riguarda l'installazione di una nuova linea telefonica in un perimetro fuori dall'abitato », ma in un agglomerato di case abitato da circa 170 persone che dista dall'altro centro (sempre del medesimo comune di Figu-Gonnosnò) circa 700 metri;

quali provvedimenti concreti intenda assumere il suo Ministero per dotare quella località comunale del posto telefonico pubblico — nella considerazione che l'onere richiesto, gravoso per l'interessato, non può essere considerato tale dallo Stato — onde assicurare un servizio rivelatosi del tutto indispensabile.

(4 - 3251)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3 - 1134, dei senatori Piovano ed altri;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

n. 3 - 1133, dei senatori Artioli ed altri;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 - 1122, del senatore Giovannetti.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 maggio 1974**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 21 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (1620).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 272 del Codice di procedura penale, in merito alla durata della carcerazione preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso (1552).

TERRACINI ed altri. — Riforma dell'articolo 272 del Codice di procedura penale concernente la durata massima della custodia preventiva (1564).

COPPOLA e DE CAROLIS. — Modifiche all'articolo 272 del Codice di procedura penale, concernente la durata della carcerazione preventiva (1582).
(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione (1453).

III. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (1628).

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:

1. contro il senatore PISANÒ, per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata (articoli 81 capoverso, 646 e 61, numeri 7 e 11 del Codice penale) (Doc. IV, n. 73).

2. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 96).

3. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo, 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 97).

4. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Documento IV, n. 98).

5. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595, primo paragrafo, 1° e 2° capoverso, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. IV, n. 99).

6. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 57 e 595 del Codice penale e 13

della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 100).

7. contro il senatore SPADOLINI, per il reato di diffamazione continuata col mezzo della stampa (articoli 81 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 101).

8. contro il senatore LA PENNA, per il reato di interesse privato in atti d'ufficio (articoli 81 e 324 del Codice penale) (*Documento IV*, n. 103).

9. contro il senatore PISANÒ, per il reato di appropriazione indebita (articoli 81, 646, 61, nn. 7 e 11, del Codice penale) (*Documento IV*, n. 104).

10. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 81, 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 105).

11. contro il senatore PISANÒ, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 110 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Documento IV*, n. 106).

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari